



In evidenza questo mese:

- Dichiarazione Iva 2020: tutte le novità
- Casi pratici di compilazione delle Certificazioni Uniche 2020
- Introduzione al controllo di gestione



All'interno contributi a cura di:



FEBBRAIO 2020

INDICE

Pillole Associative

Editoriale.....	03
Principi ispiratori della politica ANCOT e risultati raggiunti	04

Novità in Breve

Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo	08
--	----

Soluzioni di Pratica Fiscale

Le novità della dichiarazione Iva 2020.....	14
Detrazioni Irpef: le novità.....	20
Le Certificazioni Uniche 2020: casi pratici.....	26
Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2020.....	37
La nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali	40
Riapertura di termini per la rideterminazione di valori di acquisto di partecipazioni: calcoli di convenienza ...	45

Soluzioni di Pratica Contabile

Errori nell'invio dei corrispettivi telematici: come rimediare	52
La registrazione contabile di contributi e crediti di imposta	60

Principali Adempimenti del Periodo

Le principali scadenze fiscali di marzo 2020.....	66
---	----

Verifiche Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione

Introduzione al controllo di gestione	69
---	----

La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

La comunicazione telefonica: come gestirla con efficacia	73
--	----

Editoriale

A cura della Redazione

«Dove eravamo rimasti?» disse tanti anni fa Enzo Tortora riprendendo un famoso programma televisivo. Quel programma, “PORTOBELLO”, era rimasto nel cuore di molti telespettatori, anche dopo una lunga pausa.

Noi, invece, dove eravamo rimasti?

Con questo numero, riprendiamo la pubblicazione della nostra amata rivista FTP, Formazione Tributaria Permanente, che da cartacea diventa digitale ed a pubblicazione mensile.

FTP è uno strumento di lavoro e di consultazione voluto, ideato dalla mente illuminata dall'allora Presidente della Fondazione A.N.CO.T , Dino AGOSTINI, uomo che fino alla fine si è speso per l'Associazione con amore, passione, intelligenza e lungimiranza.

Oggi siamo più che mai fieri che la stessa Fondazione porti il suo nome, “Fondazione Dino AGOSTINI”. L'eredità che ci ha lasciato è enorme, così come il vuoto per la prematura scomparsa che ancora piangiamo.

Sicuri che “chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai”, con lo stesso spirito cercheremo di proseguire in quel solco che lui tracciò molti anni fa per tutti noi

Ciao DINO



Principi ispiratori della politica ANCOT e risultati raggiunti

A cura di **Arvedo Marinelli**



Formazione Tributaria Permanente è una rivista che da sempre rappresenta l'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, dunque nel momento in cui riprende la pubblicazione di questo importante strumento d'informazione e condivisione, è giusto che si faccia il punto, visto l'arco temporale non indifferente tra l'ultima numero e questo, sui principi ispiratori dell'azione politico-sindacale e professionale dell'A.N.CO.T, che sono sempre stati la libertà del lavoro, il senso di giustizia, l'equità nella previdenza, la solidarietà con le altre Associazioni e la professionalità dei propri iscritti.

La libertà del lavoro

Il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della nostra Costituzione e la tutela del lavoro in tutte le sue forme sancita dall'art. 35 portano il gruppo a difendere il diritto al lavoro di tanti professionisti che altri invece vogliono ostacolare con la pretesa di essere gli unici a poterlo esercitare quando invece non esiste riserva alcuna nel campo contabile e fiscale.

Alle denunce di esercizio abusivo della professione seguono le sentenze altalenanti dei vari Tribunali che, poi prendono un'unica direzione: quella della Cassazione a sezioni unite che sancisce la libertà di esercizio della professione del Tributarista.

Il senso di giustizia

Spinge l'azione verso la costruzione di una Legge di ampio respiro per dare dignità a oltre tre milioni di professionisti rappresentati da libere Associazioni che il CNEL del Prof. De Rita, della Camusso e di Angelo Deiana aveva studiato e monitorato.

Si crede in un progetto quello del CoLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali nel quale l'A.N.CO.T. è un grande fondatore.

Gli Stati Generali e le centinaia di Convegni in ogni parte d'Italia con Giuseppe Lupoi, con il Prof. Pier Luigi Mantini e tanti uomini politici delle varie fazioni politiche creano gradualmente quella opinione pubblica che ha spinto il Legislatore all'approvazione prima dell'art. 26 Dlgs 206/2007 con l'iscrizione presso il Ministero di Giustizia delle Associazioni di rilevanza nazionale per partecipare ai tavoli di concertazione europei, poi all'approvazione della Legge 4/2013.

L'A.N.CO.T. è stato sicuramente il gruppo che più di tutti ha contribuito alla stesura dei vari articoli che sono oggi

il Vangelo per le Associazioni e per i “professionisti” delle attività “non riservate”.

Dino, Arvedo, Saturno, Celestino e Luciano hanno vissuto intensamente e con ansia tutto il percorso legislativo della Legge che ha visto la sua definitiva approvazione lo storico 19 dicembre 2012.

Questo traguardo è stato il frutto di tanti sacrifici, di tante battaglie, di tante delusioni; il frutto del lavoro di tutta la nostra Associazione che con i suoi uomini ha gradualmente coinvolto tanti politici che già credevano nel nostro progetto, ma anche e soprattutto quei tanti che a mano a mano hanno condiviso la utilità e la necessità della Legge 4/2013.

I personaggi che ricordiamo ed ai quali va il nostro ringraziamento, nella speranza di non dimenticare qualcuno, sono: Enrico Micheli, Modesto Bertolli, Giuseppe De Rita, Mari Pia Camusso, Angelo Deiana, Giacinto Militello, Romano Prodi, Piero Fassino, Giuseppe Lupoi, Giuseppe Montanini, Michele Vietti, Roberto Castelli, Mario Monti, Emma Bonino, Michele De Lucia, Gianfranco Dell’Alba, Ciro Falanga, Laura Froner, Ignazio Abrignani, Anna Rita Fioroni, Amedeo Ciccanti, Pierluigi Mantini, Giovanni Battafarano, Enrico Musso, Maria Fortuna Incostante, Filippo Bubbico, Andrea Ronchi, Adolfo Urso, Mario Lettieri, Giorgio Benvenuto, Antonino Lo Presti, Gian Carlo Sangalli, Enzo Bianco, Maurizio Gasparri, Antonio Tajani.

Equità nella previdenza

La Previdenza italiana è il frutto di una politica clientelare senza eguali che il Presidente dell’INPS ha definito inaccettabile. Ci sono: le Casse di previdenza, l’INPS con le sue gestioni commercianti, artigiani, agricoltori e la gestione speciale lavoratori autonomi. Una vera e propria giungla nella quale la nostra previdenza, quella speciale, era proprio speciale: contributi altissimi e pensioni da fame calcolate con il sistema contributivo puro. Non potevano accettare tale ingiustizia in particolare quella dei così detti “contributi silenti”.

Il gruppo A.N.CO.T. è sceso in 50 piazze italiane per manifestare davanti alle Sedi INPS al fianco dei Radicali Marco Pannella, Michele De Lucia e Maurizio Turco; ha partecipato a trasmissioni Radio Televisive; ha organizzato Tavole Rotonde e Convegni con i massimi esponenti del mondo della Previdenza quali Cesare Damiano, Giuliano Cazzola, Tiziano Treu, Renata Polverini, Edoardo Patriarca, Tommaso Nannicini, Annamaria Parente, Maurizio Del Conte, Maurizio Sacconi ed il compianto Davide Imola.

L’A.N.CO.T. ha più volte presentato documenti contenenti proposte per una previdenza più equa in particolare per la gestione separata INPS.

Negli ultimi mesi finalmente sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- riduzione dell’aliquota contributiva al 25%;
- agevolazione per i giovani;
- maternità piena senza vincoli;
- cumulo.

Il cumulo è la facoltà che consente, a chi abbia lavorato e versato contributi in diverse gestioni, di sommarli (appunto “cumularli”) per maturare il diritto ad una pensione che altrimenti non verrebbe raggiunto in nessuna delle gestioni interessate. Rivisto con la Legge di bilancio 2017, il cumulo è stato esteso anche alle Casse Professionali, è applicabile alla pensione anticipata ed in sostanza ha risolto l’annoso problema dei contributi silenti. L’emendamento del Presidente della Commissione Lavoro Sacconi ricalcava le nostre proposte pubblicate già nel 2010 in occasione della Tavola Rotonda “Plus Italia”.

Sicuramente una bella soddisfazione per tutti coloro che per anni hanno creduto nella equità delle richieste senza mai abbattersi anche quando le aliquote crescevano anziché diminuire. Ora il 25% è legge!!!

Solidarietà con le altre Associazioni

Convinti che l’unione fa la forza, l’A.N.CO.T. ha sempre perseguito il sogno di unire le varie sigle di Tributaristi per dare maggiore forza alle richieste della categoria per colmare le ingiustizie che essa subiva.

Ma tale percorso è stato sempre piuttosto travagliato.

L’A.N.CO.T. ha provato prima con il CUCOT - Comitato Unitario Consulenti Tributaristi poi con la FIT – Federazione Italiana Tributaristi, dopo con la missione a Bruxelles nel dicembre 2014 presso il Parlamento Europeo, ma nono-

stante tutto proverà ancora.

L'azione in Europa sta proseguendo nel CoLAP con il recentissimo incontro con il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo a Bruxelles dall'11 al 13 novembre 2019 e con la recente adesione alla Confederazione A.E.P.I. – Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese.

La Professionalità dei propri iscritti

Il gruppo A.N.CO.T. nello Statuto e nel Codice Deontologico ha sempre considerato la formazione e l'aggiornamento indispensabili per lo svolgimento della professione, rendendoli obbligatori fin dal 2000.

Il progetto della Fondazione Dino Agostini di dare una formazione uniforme e di qualità su tutto il territorio italiano è ormai una realtà da alcuni anni, grazie alla collaborazione con la Scuola Superiore e della SNA, all'apporto del Comitato Scientifico ed in particolare al Prof. Gianfranco Ferranti.

La formazione A.N.CO.T. grazie anche alle risorse derivanti dai fondi del cinque per mille, è in grado di assicurare la "professionalità" dei propri associati di cui molti si possono fregiare dell'attestato di qualità e della certificazione ai sensi della Legge 4/2013.

Le giornate formative per l'anno 2019 hanno raggiunto il ragguardevole numero di oltre 200 eventi.

Grazie al Prof. Gianluca Gregori, neo-rettore dell'Università Politecnica delle Marche, l'A.N.CO.T. ha organizzato ad Ancona un Master di Diritto Tributario e Consulenza d'Azienda che rappresenterà un prototipo realizzabile presso altre realtà e grazie alla Fondazione diversi Master Brevi su argomenti specifici.

Inoltre sono stati siglati protocolli d'intesa con diverse DRE per fare formazione all'interno delle strutture dell'Agenzia oltre che per i nostri associati anche per i dipendenti e funzionari pubblici.

Questa intensa e ricca attività di formazione ha dato dignità alla figura professionale del Tributarista che ha visto normato il proprio profilo con la norma UNI 11511 del 2014.

Norma recentemente ripresa con l'emendamento all'art. 63 sull'accertamento, con il quale è stata estesa anche ai Tributaristi certificati e qualificati di cui alla legge 4/2013 la possibilità di autentica delle firme dei propri clienti al fine della rappresentanza presso gli Uffici Finanziari.

La valorizzazione della professionalità ha come conseguenza naturale la valorizzazione del lavoro autonomo in generale alla pari almeno di quello "super tutelato" del lavoro dipendente.

Il jobs act del lavoro autonomo è il risultato dell'attenzione dei Governi Renzi e Gentiloni cui hanno lavorato i Proff. Maurizio Del Conte e Tommaso Nannicini, approvato in terza lettura dal Senato il 10 maggio 2017.

Ora abbiamo:

- **La Legge 4/ 2013 che riconosce il diritto all'esercizio di tante attività professionali non organizzate in ordini o collegi**, definendolo "libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico ...", che concede la possibilità di esercitare l'attività in ogni forma: individuale, societaria, cooperativistica e di lavoro dipendente. Riconosce, inoltre, la possibilità di costituirsi in "Associazioni a carattere professionale di natura privatistica, ... con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza".
- **La norma UNI n° 11511 che definisce la figura del Tributarista.**
- **Una gestione previdenziale più completa ed equa con un'aliquota del 25%** e non con lo spauracchio del 33% (comma 165 Legge di Stabilità 2017 n° 232 dell'11 dicembre 2016).
- **Un art. 63 sulla rappresentanza presso gli uffici finanziari** con più soggetti autorizzati senza delega speciale tra i quali i Tributaristi certificati e qualificati ai sensi della Legge 4/2013, ma anche ragionieri dipendenti da più anni e laureati in giurisprudenza ed economia e commercio (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n° 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n° 225 – art. 6 bis).
- **Le sentenze ormai consolidate della Corte di Cassazione a sezioni unite** che affermano che le attività svolte dal Tributarista non sono attività riservate tanto che la nostra Associazione a pieno titolo è stata iscritta nell'elenco del MISE tra le Associazioni in grado di rilasciare anche l'attestato di qualità ai sensi della Legge

4/2013.

- **Un contratto di lavoro tutto nostro**, confezionato per le esigenze dei nostri studi di Tributaristi e per le nostre società di servizi e di elaborazione dati.
- **Un jobs act del lavoro autonomo** di 26 articoli che prevede:
 - come spese deducibili integralmente con il limite annuo di € 10.000 le spese di formazione ed aggiornamento, master, convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno (erano deducibili nella misura del 50%);
 - come spese totalmente deducibili con il limite annuo di € 5.000 le spese per servizi di certificazione delle competenze, orientamento e sostegno all'autoimprenditorialità;
 - come spese integralmente deducibili i costi per l'assicurazione per la garanzia del mancato pagamento;
 - che i lavoratori autonomi senza esclusione alcuna sono equiparati alle pmi per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali Europei. Per partecipare ai bandi i professionisti possono costituire reti, consorzi stabili e associazioni professionali temporanee;
 - che i lavoratori autonomi possono partecipare agli appalti pubblici per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza e ricerca;
 - che le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire della "maternità" a prescindere dall'astensione dall'attività lavorativa;
 - che il professionista abbia il diritto di utilizzare gli apporti originali e le invenzioni (tranne nei casi in cui l'attività inventiva è oggetto del contratto e per questo retribuita);
 - che i pagamenti debbano essere effettuati entro 60 giorni;
 - una delega ad hoc per l'ampliamento delle tutele di malattia e maternità anche ai "non ordinisti" ovvero agli iscritti alla gestione separata INPS;
 - che il Governo è delegato a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando questi sono simili ad abitazioni;
 - che il Governo è delegato ad individuare "gli atti pubblici" quali certificazioni, osservazioni autentiche etc. etc. da devolvere alle professioni solo "ordinistiche" con il riconoscimento del principio della sussidiarietà e terzietà (pericolo di riserva !!!);
 - la costituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
- Un'Associazione presente in tutte le province italiane con ben venti poli formativi; valido supporto alla professionalità dei Tributaristi associati con l'ausilio e la collaborazione della Fondazione Dino Agostini
- Una società – ANCOT SERVICE SRL in grado di offrire servizi sempre più assortiti ed utili per i nostri studi e per i nostri clienti.

Quindi un'anima, un cuore pulsante rappresentato dall'A.N.CO.T. con i suoi organismi e due braccia, la Fondazione e l'ANCOT SERVICE che costituiscono un unico corpo che agisce con unità d'intenti e piena armonia.

Grandi risultati raggiunti grazie a tutto il gruppo A.N.C.O.T. Anna Bonelli, Ernesto Rimoldi, Luciano Giorgetti, Annamaria Longo, Giuseppe Iorio, Andrea D'Onofrio, Giovanni Bolzoni, Domenico Schermi, Roberto Ferrarese, Gabriele De Carolis, Luigi Di Fortunato, Vito Mastrococco, ma con un grazie particolare e carico di commozione a Dino Agostini e Saturno Sampalmieri a cui dedico questa pubblicazione.

Ora..., come si dice in gergo marinaro, "barra dritta ... e avanti tutta" uniti e con rinnovato impegno per fare l'ANCOT sempre più grande e più forte, con il nuovo Gruppo Dirigente capitanato dal Presidente Celestino Bottoni.

Arvedo Marinelli

Presidente Onorario A.N.CO.T.

Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo

A cura della Redazione

FORNITURA DI SOFTWARE E VENDITA A DISTANZA TRAMITE MARKET PLACE

Principio di diritto n. 1 del 21 gennaio 2020

Nel principio di diritto n. 1 dello scorso gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le software house che si occupano esclusivamente della fornitura di programmi gestionali per la creazione e l'utilizzo dei c.d. "negozi online" sono escluse dagli obblighi previsti dal D.L. n. 34/2019. Tale esclusione trova fondamento nell'impossibilità per i fornitori di tali gestionali di effettuare attività di controllo e supervisione sui beni venduti, nonché di partecipare a nessuna delle attività di facilitazione previste dalla normativa in materia. In dettaglio, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31 luglio 2019 specifica che *"non si considera che l'operatore faciliti la vendita quanto lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:*

- *il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione dei beni;*
- *la catalogazione o la pubblicità di beni;*
- *il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni, senza ulteriori interventi nella cessione".*

INTERMEDIARI FINANZIARI E IPERAMMORTAMENTO

Principio di diritto n. 2 del 28 gennaio 2020

L'Amministrazione Finanziaria, con il principio di diritto n. 2, è intervenuta sulla possibilità, per gli intermediari finanziari, di beneficiare dell'iperammortamento. Richiamando la circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia, si sottolinea che per questi soggetti è espressamente prevista la seguente condizione al fine di svolgere attività di leasing operativo: *«deve essere negoziabilmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene».*

Da quanto sopra, quindi, tale tipologia di contratti ha causa finanziaria e non può configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iperammortamento: infatti, la finalità dell'agevolazione è quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali direttamente utilizzati dall'impresa, per lo svolgimento della sua attività ordinaria. Gli intermediari finanziari, che pongono in essere contratti di "locazione operativa", impiegano schemi contrattuali che, di fatto, si ricollegano alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dalla controparte.

ALIQUOTA IVA OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020

Già con precedenti risoluzioni si è intervenuti per chiarire che l'aliquota Iva del 4% è un'agevolazione oggettiva. La finalità è quella di facilitare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione di soggetti con ridotte e/o impedito capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Il legislatore ha inteso oggettivizzare l'agevolazione guardando alla natura del prodotto, piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. Di conseguenza, resta fermo il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 81.13 del D.M. n. 236/1989, ovvero le caratteristiche tecniche specifiche di cui gli elementi installati devono avere per essere considerati idonei. In caso di lavori in deroga alle, poc'anzi citate, dimensioni minime, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento.

CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 7 del 17 gennaio 2020

Con il presente documento viene ribadito quanto già sostenuto in precedenti risposte ad interpellanti. I corrispettivi relativi ad attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Rimane, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

FATTURA RIEPILOGATIVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 8 del 24 gennaio 2020

Le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi, nel caso in cui il documento riguardi un elenco di prestazioni rese nel mese ed il pagamento del corrispettivo avvenga solo dopo l'emissione della fattura, facendo sì che il momento impositivo coincida proprio con quel momento. La fattura va trasmessa allo SDI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ossia dalla data riportata sulla stessa fattura. L'onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti viene rinviato alla lista riepilogativa, che può essere allegata al file xml trasmesso o conservato, obbligatoriamente, in modalità cartacea o elettronica. Relativamente alle prestazioni accessorie e quelle di autotrasporto per conto terzi, si ha la possibilità di fatturarle separatamente dalle prestazioni principali, indicando, però, gli estremi delle relative fatture per il necessario collegamento.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DIVERTIMENTO

Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 21 gennaio 2020

I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento, installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto Iva.

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 11 del 24 gennaio 2020

Posto che il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative, a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva stabilito fuori dall'UE ovvero nell'UE, va sottolineato che vi sono delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile, per le quali, quindi, gli obblighi Iva permangono sempre in capo al committente. Sono le operazioni di cui all'art. 74, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972: in questi casi, l'imposta è adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti della legislazione nazionale.

FATTURE TAX FREE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 13 del 24 gennaio 2020

Con il presente documento, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture *tax free*, nella fattispecie verso i consumatori finali domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea. In questo caso, in passato vi era la contestuale emissione di scontrino fiscale e fattura *tax free*. Con le nuove disposizioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, sono emerse criticità, in quanto, per una medesima operazione, si rischia una duplicazione dell'Iva e dei componenti positivi di reddito. Il corrispettivo deve essere certificato mediante l'emissione della fattura *tax free*. Laddove il cedente, oltre ad emettere fattura, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente al Fisco il dato del corrispettivo, al fine di dare evidenza del fatto che trattasi di duplicazione della documentazione della medesima operazione, è utile conservare copia della fattura *tax free* su cui annotare il riferimento del documento commerciale emesso.

IPER AMMORTAMENTO— BENI AGEVOLABILI DATI A NOLEGGIO A CLIENTI CHE LI UTILIZZANO TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ESTERI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 14 del 24 gennaio 2020

Il decreto Dignità ha apportato delle modifiche al beneficio dell'iperammortamento, introducendo un meccanismo di "recapture" dell'agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Il recupero, però, non si applica nei casi in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato. La norma inserita nel decreto Dignità è finalizzata ad ostacolare comportamenti volti alla fruizione, in Italia, di un'agevolazione fiscale, in assenza di un reale contributo sul territorio italiano, da parte del bene in questione, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa titolare degli stessi.

TELEFISCO 2020 – LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

30 gennaio 2020

REGIME FORFETTARIO – DOCUMENTO COMMERCIALE

- Un contribuente in regime di vantaggio di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 può certificare l'operazione tramite fattura (ordinaria o semplificata) "immediata" ovvero entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, in formato elettronico o analogico, qualora ancora normativamente ammesso.

REGIME FORFETTARIO - PARTECIPAZIONI

- Qualora un contribuente che benefici del c.d. regime forfettario acquisisca per eredità, o per donazione, delle partecipazioni, non fuoriuscirà da detto regime l'anno successivo, se entro l'anno in corso dismette le partecipazioni stesse.

REGIME FORFETTARIO – MATERNITÀ

- Come già chiarito nella circolare n. 17 del 2012, l'indennità di maternità non deve essere considerata in relazione alla verifica del limite imposto dall'art. 1, comma 96 della legge n. 244/2007, non costituendo, per il percettore, un ricavo o un compenso. Gli stessi principi, richiamati della suddetta circolare, trovano applicazione nel regime forfettario, non dovendosi, quindi, conteggiare l'indennità di maternità ai fini dell'accesso o permanenza nel regime in oggetto.

SCUOLE GUIDA

- Ai sensi del novellato art. 10, comma 1, n) 20 del D.P.R. n. 633/1972, similmente ai corsi per il rilascio delle patenti di categoria B e C1, anche i corsi finalizzati all'ottenimento delle patenti A, A1 e A2 rappresentano un insegnamento specialistico. A partire dal 1° gennaio 2020, tali corsi dovranno considerarsi imponibili.

FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA

- Secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972, la fattura "immediata" deve essere emessa, ossia trasmessa al Sistema di Interscambio, entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva.

REGISTRI FATTURE ED ACQUISTI PRECOMPILATI

- Le bozze dei registri messe a disposizione dovranno rispettare il disposto degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, le bozze dei registri Iva mensili saranno disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento e verranno utilizzate le informazioni in possesso del Fisco sino a quel momento. L'operatore potrà verificare i dati proposti, convalidarli o modificarli ed integrarli entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Qualora l'operatore confermi o integri nel dettaglio le bozze rese disponibili, l'Agenzia procederà all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. A seguito delle modifiche all'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 124/2019, non sarà possibile utilizzare i dati delle comunicazioni trimestrali delle operazioni transfrontaliere per la predisposizione delle bozze dei registri Iva, né tanto meno per l'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. Viene sottolineato che, qualora il soggetto Iva effettui l'invio delle comunicazioni transfrontaliere con cadenza mensile, l'Agenzia utilizzerà le informazioni pervenute entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento;

- nelle bozze dei registri Iva acquisti verrà indicata una percentuale di detraibilità pari al 100%. Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica degli stessi;
- saranno introdotti appositi codici da indicare nella e-fattura, al fine di standardizzare la procedura di trasmissione allo Sdl dei documenti ad integrazione delle fatture elettroniche ricevute in reverse charge;
- sarà disponibile una procedura online, nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con cui il soggetto Iva potrà verificare e modificare ed integrare, ovvero confermare, le bozze dei registri Iva al fine di garantire l'annotazione di tutte le operazioni. Successivamente alla convalida o all'integrazione delle bozze proposte l'Amministrazione Finanziaria procederà all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. Il contribuente potrà confermare o modificare le bozze e, successivamente, procedere all'invio all'Agenzia delle Entrate tramite procedura online.

IPERAMMORTAMENTO

- A seguito della proroga operata dalla legge n. 145/2018, c.d. legge di bilancio 2019, è possibile fruire della disciplina dell'iperammortamento anche sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2018, con accettazione da parte del venditore e pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione, a condizione che l'investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2020. In tale fattispecie, l'investitore potrà beneficiare della misura secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge di bilancio 2019.

NUDA PROPRIETA' E TEST DI OPERATIVITA'

- Richiamando la circolare n. 25 del 2007 e la risoluzione n. 94 del 2005, viene precisato che non rilevano, ai fini del test di operatività, tra gli *asset*, gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito, non essendo idonei a produrre reddito per la società nuda proprietaria. Se invece l'immobile viene concesso a titolo oneroso, lo stesso dovrà essere ricompreso sia tra gli *asset* rilevanti ai fini del test di operatività che ai fini della determinazione del reddito minimo.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E ACCONTI

- Richiamando la circolare n. 42 del 2016, è stato puntualizzato che il contribuente che presenti, successivamente alla data di scadenza del secondo acconto, una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, non potrà essere sanzionato per carente versamento. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima della succitata scadenza, non potrà essere sanzionato il primo acconto se si provvederà al versamento entro la scadenza del secondo acconto della differenza dovuta, calcolata in riferimento alla dichiarazione integrativa.

AGEVOLAZIONI E COMPENSAZIONE

- L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, dalla quale emergono i crediti stessi, non riguarda la possibilità di compensare i crediti d'imposta di natura agevolativa, indicati nel quadro RU. Tuttavia, permane l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo in compensazione di detti crediti.

CREDITO D'IMPOSTA DA DICHIARAZIONE ULTRANNUALE

- Secondo il disposto dall'art. 2, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 322/1998, i crediti risultanti da una dichiarazione integrativa "ultrannuale" devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Tale indicazione deve essere effettuata per consentire la "rigenerazione" del credito: la rigenerazione viene effettuata attraverso la partecipazione del credito alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l'anno corrente. Qualora dalla liquidazione dovesse risultare un'eccedenza, questa potrà essere utilizzata in compensazione esterna.

REGOLARITÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ

- Viene puntualizzato, richiamando il disposto dell'art. 23, comma 2 del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che: *«le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista»*.

Inoltre, qualora il visto di conformità sia rilasciato da un Caf, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del medesimo decreto, *«le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal Caf anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del Caf»*.

CONTROLLO SULLE RITENUTE

- A partire dal 1° gennaio 2020, sono operativi gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 124/2019 esclusivamente con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020. Sono, pertanto, escluse le ritenute, seppur operate a gennaio 2020, ma riferite alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite nel 2020.

RAVVEDIMENTO PARZIALE

- Ai sensi del art. 13-*bis* del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente, anche in caso di versamento frazionato, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, rispettando i tempi previsti. Il contribuente, in caso di imposta frazionata in scadenze differenti, potrà operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti (e, in tal caso, la riduzione sarà riferita al momento di perfezionamento di ciascun singolo pagamento) oppure per il versamento complessivo: in quest'ultimo caso, la riduzione della sanzione sarà individuata in base alla data in cui la stessa sarà regolarizzata.

Le novità della dichiarazione Iva 2020

A cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Alessandro Paglione

Con il Provvedimento n. 8938/2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2020 e Iva Base 2020, da utilizzare per la trasmissione telematica del modello annuale, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020. Le novità di maggior rilievo riguardano sicuramente l'introduzione del quadro VQ il quale, come vedremo, serve per monitorare i crediti potenziali, che sono stati "congelati" a causa dei debiti periodici non saldati e quella del quadro VP. Inoltre, il modello Iva 2020 contiene alcune particolarità riferite alle nuove cause di esclusione per l'apposizione del visto di conformità ed all'introduzione di una nuova casella per le attività di enoturismo.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ:



INTRODUZIONE QUADRO VQ

Come detto, la novità più rilevante di quest'anno riguarda l'introduzione del quadro VQ. Con tale tecnica dichiarativa, l'Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere il problema del "congelamento" di quei crediti Iva che, ancorché potenzialmente utilizzabili, non sono stati compensati a causa della presenza di debiti Iva periodici non versati. Ricordiamo, infatti, che alla determinazione del risultato della dichiarazione Iva devono concorrere **solo i versamenti effettuati**. In pratica, ai fini del calcolo dei crediti annuali, occorrerà considerare solo l'Iva realmente pagata entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione. In questo modo, si è voluto evitare l'artificiosa formazione di crediti inesistenti, non tenendo conto, però, di quanto sarebbe stato tortuoso il recupero di tale credito una volta pagata (anche attraverso la regolarizzazione degli avvisi bonari) la relativa Iva periodica in anni successivi a quelli di maturazione.

È il caso, assai frequente nelle dichiarazioni dello scorso anno, di un contribuente che aveva ommesso, nell'anno 2018, di effettuare alcuni versamenti periodici (es. Iva II trimestre) e che nello stesso anno "chiudeva" la dichiarazione Iva con un (solo potenziale) credito da compensare. Ebbene, tale credito non aveva trovato allocazione in dichiarazione: pertanto, risultava congelato, con il rischio di essere, poi, definitivamente perso.

In un primo momento, si era ipotizzato che il recupero del credito (una volta versato integralmente il relativo debito periodico), potesse avvenire mediante la presentazione di dichiarazioni integrative a catena, tecnica che, tuttavia, non risulta(va) praticabile a causa della complicazione che ne sarebbe derivata. L'Agenzia ha così individuato, nell'introduzione del quadro VQ, la probabile soluzione al problema, la quale, a sua volta, rischia di essere troppo laboriosa, essendo necessario un continuo monitoraggio di tale quadro e di ciascun singolo credito maturato.

Il quadro si presenta composto di 5 righe, ciascuno dei quali articolato in dieci campi:

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI ONESSI		1 Anno	2 Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	3 Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4 IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6	7	8	9	10
VQ1			,00	,00	,00	,00					
		IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato		Codice fiscale		Modulo	Gruppo			
VQ2			,00	,00	,00	,00					
VQ3			,00	,00	,00	,00					
VQ4			,00	,00	,00	,00					
VQ5			,00	,00	,00	,00					

CAMPO 1

Va indicato l'anno di imposta al quale si riferisce il quadro.

CAMPO 2

Va indicata la differenza (se positiva) tra l'Iva periodica dovuta e quella versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3,4 e 5 del rigo VL30.

VL30	Ammontare IVA periodica				1		,00				
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	2	,00	3	,00	4	,00

N.B.: i campi 4 e 5 del rigo VL30 sono stati inseriti quest'anno e servono per indicare gli importi dei saldi periodici Iva **2019**, versati a seguito, rispettivamente, di avvisi bonari e cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva 2020.

CAMPO 3

Va indicata la differenza, positiva, tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in presenza di pagamenti effettuati regolarmente e quello effettivamente indicato nel rigo VL33 della dichiarazione annuale riferita all'anno di cui al campo 1.

CAMPO 4

In questo campo va indicato l'ammontare dell'Iva periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente (colonne 4, 5, 6 del quadro VQ del modello precedente).

N.B. Naturalmente tale campo NON potrà essere compilato nella dichiarazione Iva 2020, ma di fatto diventerà operativo solo dal prossimo anno.

CAMPO 5

Va riportato l'ammontare dell'Iva periodica versata a seguito delle comunicazioni di irregolarità, per la parte contraddistinta dal codice 9001, nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva per il periodo 2018 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2019.

CAMPO 6

Va indicato l'ammontare dell'Iva periodica versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva per il periodo 2018 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2019.

CAMPO 7

Va indicato l'ammontare del credito maturato dato dalla seguente formula: (colonna 5 + colonna 6) – il maggiore tra (colonna 2 – colonna 3 – colonna 4) e 0

ESEMPIO:

La Alfa Srl ha presentato, il 30 aprile 2019, una dichiarazione Iva per periodo d'imposta 2018 con un saldo Iva a credito per € 20.000 (rigo VL33):

VL30	Ammontare IVA periodica				1		45.000,00	
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata		2	45.000,00	3	35.000,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)						,00	
VL32	IVA A DEBITO ovvero						,00	
VL33	IVA A CREDITO						20.000,00	

L'importo di cui al rigo VL33 è stato determinato, secondo le istruzioni allegate al dichiarativo, **senza considerare gli importi periodici omessi**.

In particolare, il contribuente presentava una Liquidazione Periodica III trimestre 2018 con rigo VP14 a debito per € 10.000. La società ha ommesso di effettuare il versamento di tale importo alla scadenza del 16 novembre 2018. A seguito di comunicazione di irregolarità *ex art. 54-bis* ha proceduto a regolarizzare l'omesso versamento, in un'unica soluzione, in data 5 giugno 2019.

In tale circostanza, per recuperare il credito non emerso nella dichiarazione relativa al 2018 e ripristinato a seguito del versamento effettuato, andrà compilato il quadro VQ così come segue:

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
1	2	3	4	5	6	7
2018	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00		
IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	Modulo	Gruppo		
,00	10.000,00					

L'importo in colonna 7 va, poi, riportato nel quadro VL, **al nuovo rigo VL12**, campo 1:

VL12 Versamenti periodici omessi	1	10.000,00
	Gruppo IVA (*)	,00

INTRODUZIONE QUADRO VP

Come noto, a partire dal 2019, i contribuenti possono, in luogo della comunicazione Li.Pe del quarto trimestre, provvedere alla trasmissione dei relativi dati attraverso la dichiarazione annuale, purché quest'ultima venga presentata entro e non oltre il **29 febbraio 2020** (termine prorogato al 2 marzo poiché cadente di sabato).

N.B.: La possibilità o meno di avvalersi di tale facoltà non comporta solo la possibilità di effettuare un solo adempimento anziché due; infatti, tale comportamento potrà incidere anche sugli eventuali ravvedimenti da fare nel caso in cui successivamente ci si accorga che i dati della Li.pe del IV trimestre siano errati o incompleti. Infatti, nell'ipotesi di trasmissione disgiunta, la correzione di errori effettuata oltre il 30 aprile 2020 potrebbe comportare il ravvedimento di una "doppia sanzione", sia quella per errata Li.Pe, sia quella per l'integrativa Iva. Qualora, invece, si opti per la compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione, nel caso analogo prospettato, occorrerà sanare solo la sanzione per l'integrativa Iva.

La struttura del nuovo quadro VP è sostanzialmente identica a quella dell'omonimo quadro della Li.Pe, conseguentemente le modalità di compilazione sono le stesse.

PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	Operazioni straordinarie
VP1	Mese	Trimestre (*)		
LIVIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		
	VP4	IVA esigibile		DEBITI
	VP5	IVA detratta		CREDITI
	VP6	IVA dovuta		o a credito
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
	VP8	Credito periodo precedente		
	VP9	Credito anno precedente		
	VP10	Versamenti auto UE		
	VP11	Crediti d'imposta		
	VP13	Accanto dovuto		Metodo
	VP14	IVA da versare		o a credito

MODIFICA CASELLA FRONTESPIZIO “ISA”

Uno dei principali vantaggi riconosciuti ai contribuenti che presentano un indice sintetico di affidabilità pari almeno a 8 è, sicuramente, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità anche ai fini Iva. In particolare, l'articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli Isa e che abbiano conseguito per il periodo di imposta 2018 un punteggio almeno pari a 8, una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 Euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero della presentazione della garanzia per rimborsi Iva non superiori a 50.000 Euro.

Per dare evidenza di questa novità, nella dichiarazione Iva 2020, è stata aggiunta la seguente casella:

The image shows a portion of a tax declaration form titled "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE". It contains several fields and checkboxes:

- Indicare il numero di moduli**: A field with a placeholder "11" and a note "Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL".
- Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario**: A checkbox.
- Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario**: A checkbox.
- Situazioni particolari**: A checkbox.
- Codice**: A field.
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità**: A checkbox marked with an "X", highlighted by a green arrow.
- Firma**: A large empty box for the signature.

In particolare, barrando tale casella il contribuente dichiara di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017; conseguentemente, non dovrà apporre il visto di conformità per importi inferiori a 50.000 Euro.

Questa casella andrà barrata anche nel caso in cui si richieda l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di importi chiesti a rimborso. In questo particolare caso, NON sarà necessario barrare il campo 7 del rigo VX4.

N.B.: a livello operativo, si consiglia di valutare l'opportunità di apporre il visto di conformità anche in presenza di un ISA pari o superiore a 8. Infatti, qualora a seguito di accertamento, l'Agenzia disconosca o ritenga inesatti alcuni dei dati inseriti, con conseguente ricalcolo degli stessi ad un valore inferiore, si potrebbe incorrere nel reato di "indebita compensazione", con il recupero degli importi unitamente a interessi e sanzioni.

NOVITÀ SETTORE ENOTURISTICO

L'ultima novità, riguardante la dichiarazione Iva 2020, riguarda l'attività enoturistica la quale, come noto, è stata disciplinata dalla legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Con tale novella normativa, è stata data una definizione specifica di cosa si intende per "attività enoturistica", nonché le regole da applicare in capo fiscale. In particolare:

<p>Definizione attività enoturistica</p>	<p>art.1, comma 502</p>	<p>«Tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine».</p>
---	-------------------------	--

Aspetti fiscali attività enoturistica	art. 1, comma 503	<i>Si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006</i>
--	-------------------	---

Dunque, ai fini Iva, si applicano le particolari disposizioni previste per le attività di agriturismo, ossia assoggettando le operazioni imponibili alla detrazione forfettaria del 50%.

ESEMPIO:

Il signor Verdi ha effettuato nel 2019 operazioni attive relative al settore enoturistico che hanno generato un'Iva pari a 5.000 Euro. In sede di compilazione del modello Iva annuale, il contribuente dovrà innanzitutto barrare nel quadro VF, sezione 3, la nuova "casella 9":

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
• agenzie di viaggio	1	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• beni usati	2	• attività agricole connesse	7
• operazioni esenti	3	• imprese agricole	8
• agriturismo	4	• enoturismo	9 <input checked="" type="checkbox"/>
• associazioni operanti in agricoltura	5		

In questo modo, verrà data evidenza del metodo utilizzato per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione. Successivamente dovrà compilare i quadri VE e VF nel modo seguente:

SEZ. 3 - Totale imponibile e imposta	
VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23)	,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	,00
VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)	5.000,00

SEZ. 4	
IVA ammessa in detrazione	
VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
VF71 IVA ammessa in detrazione	2.500,00

Nel rigo VF71 andrà indicato l'importo dell'Iva ammessa in detrazione, pari al 50% dell'Iva sulle operazioni attive.

Infine, è bene ricordare che il regime forfettario di determinazione della base imponibile è sempre facoltativo, ben potendo il contribuente optare per la determinazione dell'Iva nei modi ordinari. A tal proposito, è stato istituito, nel quadro dedicato alle opzioni, il nuovo rigo VO35, il quale andrà barrato nel caso in cui il soggetto decida di determinare la base imponibile nei modi ordinari:

VO35 ATTIVITÀ ENOTURISTICA	
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)	Opzione <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Per completezza, è bene ricordare che l'opzione è vincolante per un triennio, per cui non è possibile passare al regime forfettario enoturistico l'anno successivo, se non è decorso il periodo triennale. Così, ad esempio, se il signor Verdi esercitasse l'opzione nel 2019, dovrebbe rimanervi fino al 31 dicembre 2022: trascorso tale tempo, potrà "rientrare" nel regime forfettario.

Detrazioni Irpef: le novità

A cura della di Luca Malaman

Le leggi di bilancio e le altre disposizioni fiscali approvate negli ultimi anni hanno introdotto numerose novità in materia di detrazioni Irpef. Alcune di queste novità sono entrate in vigore con l'anno d'imposta 2019, pertanto le troveremo nelle dichiarazioni dei redditi 2020; altre sono entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno ed impatteranno sulle dichiarazioni dei redditi che presenteremo il prossimo anno.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI PRESENTI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 730/2020 E UNICO 2020

Nell'articolo sono stati indicati i righe relativi alle novità presenti nel modello 730/2020, in quanto già pubblicato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, mentre il modello UNICO 2020 non è ancora stato pubblicato.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

A partire dall'anno d'imposta 2019 è stato elevato il limite di reddito che non deve essere superato dai figli del contribuente per poter essere considerati fiscalmente a carico.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 Euro, al lordo degli oneri deducibili.

È rimasto invece inalterato il limite per tutti gli altri familiari, che per poter essere considerati fiscalmente a carico nel 2019 non devono aver posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili.

SPESE RELATIVE A SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

La legge di bilancio 2018 ha aggiunto tra gli oneri detraibili nella misura del 19% le spese relative all'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informativi riconosciuti come necessari all'apprendimento da parte di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

Le spese devono essere sostenute in favore di:

- minori, indipendentemente dal grado scolastico;
- maggiorenni che non hanno ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre sono detraibili le spese per l'affitto di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e l'apprendimento delle lingue straniere.

Per beneficiare della detrazione deve esistere un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

Per questo tipo di oneri, nel modello 730/2020 è stato creato il codice "44" da inserire nei righe da E8 a E10.

SPESE DI ISTRUZIONE

Per l'anno 2019 l'importo massimo delle spese detraibili annue è stato elevato ad 800 Euro per ciascuno studente.

Ricordiamo che rientrano in questa tipologia le spese:

- per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- per le gite scolastiche, l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro);
- servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici.

SPESE DI MANTENIMENTO CANI GUIDA

Per l'anno 2019 l'importo massimo delle spese detraibili annue è stato elevato a 1.000 Euro e spetta esclusivamente al soggetto non vedente, non alle persone alle quali risulta fiscalmente a carico.

DETRAZIONE RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUTIONE- C.D. "PACE CONTRIBUTIVA"

Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione pari al 50% dell'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta è ripartita in 5 rate di pari importo.

Nel modello 730/2020 è stato creato il rigo E56 "Pace contributiva o Colonnine per ricarica" nella sezione IIIC "Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%". Con il codice "1" si indicano le somme portate in detrazione per la "Pace contributiva".

DETRAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

La detrazione spetta per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Sono inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese non devono superare l'ammontare di 3.000 Euro e la detrazione pari al 50% è ripartita in 10 rate di pari importo.

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Nel modello 730/2020 è stato creato il rigo E56 "Pace contributiva o Colonnine per ricarica" nella sezione IIIC "Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%". Con il codice "2" si indicano le somme portate in detrazione per la "Colonnine per ricarica".

SPORT BONUS

La legge di bilancio 2019 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d'impresa possano accedere ad un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Questo riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Si tratta di un credito d'imposta del 65% ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Nel modello 730/2020 è stato creato il rigo G15 e il codice "3" per usufruire di questo credito.

CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMBIENTALE

La legge di bilancio 2019 ha stabilito che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, spetta un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

Gli interventi devono essere finalizzati a:

- bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Nel modello 730/2020 è stato creato il rigo G15 e il codice "4" per usufruire di questo credito

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DAL COLLEGATO FISCALE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020 O DAL 1° GENNAIO 2021

PARAMETRAZIONI DELLE DETRAZIONI AL REDDITO COMPLESSIVO

Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni di cui all'art 15 del Tuir (detrazioni per oneri) verranno parametrate in base al reddito complessivo del contribuente.

REDDITO INFERIORE A € 120.000	REDDITO COMPRESO TRA € 120.000 E € 240.000	REDDITO SUPERIORE A € 240.000
Spetta l'intero importo della spesa sostenuta	Le detrazioni spettano in base al rapporto: $\frac{(240.000 - \text{Reddito})}{120.000}$	Le detrazioni NON spettano

Esempi:

- A) Reddito complessivo pari ad Euro 85.000:
spettano tutte le detrazioni per intero
- B) Reddito complessivo pari ad Euro 210.000 e detrazioni pari ad Euro 15.000:
la detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto $(240.000 - 210.000) / 120.000 = 0,25$
Euro 15.000 x 0,25 = Euro 3.750
Le detrazioni da considerare sono pari ad Euro 3.750
- C) Reddito complessivo pari ad Euro 265.000:
non spetta alcuna detrazione.

Sono esclusi da parametrizzazione:

- gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e sui mutui per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- le spese sanitarie.

Al fine della parametrizzazione delle detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e al lordo del reddito assoggettato al regime forfettario ex legge 190/2014 e del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione del 19%, il pagamento deve avvenire mediante bonifico o altri sistemi “tracciabili”.

Pertanto si potranno portare in detrazione le seguenti spese solamente se pagate con metodi tracciabili:

- interessi passivi;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese frequenza universitaria e scolastica;
- premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
- spese per pratica sportiva dei ragazzi;
- spese per locazione a studenti universitari;
- contributi per addetti all’assistenza personale;
- abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per asili nido.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, questa disposizione non trova applicazione in relazione ad alcune tipologie di spese.

Non vi è l’obbligo di pagare con metodi tracciabili le farmacie, le parafarmacie e i negozi di sanitarie.

Inoltre è possibile pagare in contanti le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

La norma **NON** si applica alle detrazioni con percentuali diverse, cioè quelle spese che si possono detrarre al 26% o al 30% o al 35% e agli oneri deducibili.

BONUS EDILI

Sono stati prorogate per l’anno 2020 le detrazioni derivanti dagli interventi di risparmio energetico, ripristino del patrimonio immobiliare e bonus mobili.

Non è possibile riportare le spese per le quali si è optato, al posto della detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha eseguito gli interventi.

Non è possibile indicare nemmeno le spese per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di messa in sicurezza statica per le quali si è scelto di fruire, al posto della detrazione, di un contributo di pari ammontare concesso sotto forma di conto sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

SPESE PER LO STUDIO E LA PRATICA DELLA MUSICA

Dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2021 sarà possibile detrarre il 19 per cento delle spese sostenute per lo studio e la pratica della musica, per un importo non superiore a Euro 1.000, da parte di contribuenti con reddito complessivo non superiore ad Euro 36.000.

SPESE VETERINARIE

Viene innalzato ad Euro 500 l'importo di spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale, per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite

La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario per gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Le Certificazioni Uniche 2020: casi pratici

A cura di Rita Passannanti

Con il provvedimento n. 8392/2020 dello scorso 15 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e messo a disposizione, sul proprio sito, i modelli di Certificazione Unica 2020, nelle versioni Sintetico e Ordinario, con cui i sostituti d'imposta devono attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019, nonché i corrispettivi ritratti da contratti di locazione brevi.

L'articolo che segue propone una breve disamina del modello in questione, con casi pratici di compilazione.

PREMESSA

La Certificazione Unica è il modello di dichiarazione annuale che, ormai da vari anni, dev'essere presentato dai sostituti d'imposta per l'attestazione delle somme e dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, corrisposti nel corso dell'anno precedente, nonché dei redditi derivanti da contratti di locazione breve.

In linea generale, come specificato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, sono tenuti alla compilazione ed invio delle CU 2020 i soggetti che, nel corso dell'anno 2019:

- hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art.33, comma 4 del D.P.R. n. 42/1988, dell'art. 21, comma 15 della L. n. 449/1997 e dell'art. 11, della L. n. 413/1991;
- hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, per i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965,
- hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (ad esempio, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

La Certificazione dev'essere presentata, inoltre, sia dai sostituti di imposta "aziende private", sia dalle Amministrazioni pubbliche che hanno operato in qualità di sostituti di imposta.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE


Il modello deve essere presentato all'Amministrazione Finanziaria **esclusivamente in via telematica** e può essere trasmesso:

- direttamente dal sostituto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- ovvero tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

N.B.: La Certificazione si considera telematicamente trasmessa alla data in cui si è conclusa, con successo, la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate: costituisce **prova dell'avvenuta presentazione della CU** la sola ricevuta, restituita dal servizio telematico dell'Agenzia, dell'elaborazione, senza errori, dei dati trasmessi.

(Il mero messaggio di ricezione del file non è prova di trasmissione)

In merito alla scadenza ed alle tempistiche di presentazione, tre sono le date da tenere in considerazione per l'elaborazione, consegna e trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020:



* il termine ordinariamente previsto è del 7 marzo, differito, quest'anno, al 9 marzo poiché cadente di sabato.

** il termine ordinariamente previsto è del 31 ottobre, differito al 2 novembre, poiché cadente di sabato.

Anche per quest'anno, come per gli anni precedenti, quindi, è possibile parlare di una **doppia scadenza** per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche, differenziata a seconda della tipologia di reddito certificato e di **un'unica scadenza** per la consegna delle stesse ai soggetti percipienti.

SANZIONI

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, ferma restando l'operatività, anche per quest'anno, della doppia scadenza d'invio vista nel paragrafo precedente, sono assoggettate a sanzione le seguenti casistiche:

- **omesso** invio della Certificazione Unica;
- invio **tardivo**;
- invio con dati **errati**.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 158/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e del D.Lgs. n. 151/2015, che hanno riformato il sistema sanzionatorio tributario, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro, le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, omissioni e/o errori nella compilazione ed invio telematico della CU 2020 sono riepilogabili secondo la tabella che segue:

Casistica	Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	Sanzione pari a 100 Euro per singolo percipiente, con un massimo di 50.000 Euro in ragione d'anno e per singolo sostituto d'imposta
Certificazione Unica trasmessa entro la scadenza originaria con errori e ritrasmessa, corretta, entro 5 giorni	Nessuna sanzione
Certificazione Unica trasmessa entro la scadenza originaria con errori e ritrasmessa, corretta, entro 60 giorni	Sanzione ridotta ad 1/3 (33,33 Euro) per singolo percipiente, con un massimo di 20.000 Euro in ragione d'anno e per singolo sostituto d'imposta

In merito all'ipotesi di rinvio della Certificazione entro cinque giorni, che non prevederebbe l'applicazione di alcuna sanzione, occorre considerare che il termine presenta una decorrenza variabile a seconda della tipologia di invio sostitutivo:

- nel caso di Certificazione Unica **scartata dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate**, i 5 giorni decorrono dalla data indicata nella comunicazione di scarto, come specificato nelle stesse istruzioni allegate al modello (Cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999);
- nel caso di Certificazione Unica accettata dal **servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate**, ma errata o incompleta, i 5 giorni decorrono dalla data di ordinaria scadenza per la trasmissione del modello (7 marzo 2020 ovvero 31 ottobre 2020).

N.B.: la possibilità di re-invio della Certificazione Unica errata ovvero scartata entro cinque giorni dalla scadenza (o dallo scarto) presuppone, come *conditio sine qua non*, che la stessa sia stata regolarmente trasmessa **entro il termine ordinario**

Infine, è appena il caso di considerare, in tema di tardività, che le sanzioni di cui sopra potrebbero scattare in tempi diversi, a seconda della tipologia di reddito certificato, ossia reddito di lavoro dipendente e assimilati ovvero reddito di lavoro autonomo, in virtù della diversa tempistica d'invio richiamata poc'anzi.

ESEMPIO

La società Alfa S.r.l., azienda senza dipendenti, procede alla elaborazione e trasmissione, all'Amministrazione Finanziaria, delle Certificazioni Uniche per i compensi corrisposti a Professionisti, entro la scadenza del 31 ottobre 2020. La società, tuttavia, omette di considerare, tra gli altri, gli importi corrisposti a quattro percipienti, lavoratori autonomi.

In data 13 novembre 2020, accortasi dell'omissione, la Alfa S.r.l. procederà a:

- trasmettere telematicamente le quattro Certificazioni;
- versare la relativa sanzione (100 Euro per ogni certificazione omessa) tramite mod. F24.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mesé rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8906		2020	400,00		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE				A	400,00	B	SALDO (A-B)
							+ 400,00

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

Vengono di seguito proposti alcuni casi pratici, frequenti nella pratica professionale, di compilazione delle Certificazioni Uniche 2020 relative a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

1. Compenso corrisposto a professionista soggetto ad Iva (senza rimborso spese documentate)

Si ipotizzi che la Alfa S.r.l. debba certificare il compenso corrisposto ad un architetto, iscritto Inarcassa, come risultante dalla seguente fattura:

Descrizione	Importo
Onerario per consulenza tecnica presso Vs cantieri 2019	1.245,32
Imponibile prestazioni	1.245,32
Contributo Inarcassa 4%	49,81
TOTALE IMPONIBILE	1.295,13
IVA 22%	284,93
TOTALE FATTURA	1.580,06
RITENUTA ACCONTO 20%	249,06
NETTO DA VERSARE	1.331,00

La Certificazione Unica relativa al percipiente andrà compilata nel modo seguente:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 A ← Prestazioni di lavoro autonomo abituale
DATI FISCALI	
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>
4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
1.245,32	
6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta
8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto
1.245,32	249,06
10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese
12 Addizionale regionale a titolo d'imposta	13 Addizionale regionale sospesa
14 Addizionale comunale a titolo d'imposta	15 Addizionale comunale sospesa
16 Ritenute operate anni precedenti	17 Spese rimborsate
18 Imponibile anni precedenti	19 Ritenute rimborsate
20	21

In questo caso, vanno riportate nella Certificazione e ricomprese nell'ammontare lordo corrisposto anche il rimborso delle spese anticipate "in nome e per conto del cliente", indicate in fattura come spese escluse da Iva ex art.15 del D.P.R. n. 633/1972: pertanto, nell'esempio proposto, il punto 4 è valorizzato con l'importo di 2.056 Euro (1800 + 256 Euro).

Trattandosi di importi sostenute in nome e per conto del cliente, queste non costituiscono reddito di lavoro autonomo per il Professionista ai sensi dell'art. 54 del Tuir e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta d'acconto: vanno evidenziate nel punto 7 (*Altre somme non soggette a ritenuta*), con l'indicazione del **nuovo codice "8"**, nel punto precedente.

N.B.: Sino all'anno precedente, per questa tipologia di somme si utilizzava il codice "7" riservato genericamente, come da istruzioni dell'Amministrazione Finanziaria, ad "altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti". Il nuovo modello di Certificazione Unica, prevede, invece, la scissione del vecchio codice 7 nei seguenti codici: 7, riservato ai redditi non soggetti a ritenuta (ad esempio, i compensi percepiti dai contribuenti forfettari) e 8, riservato ai redditi esenti ovvero alle somme che non costituiscono reddito.

L'introduzione del nuovo codice specificamente dedicato alle somme che non costituiscono reddito (ovvero che costituiscono redditi esenti) consente, ad evidenza, di certificare in maniera più corretta i redditi corrisposti a determinate categorie di contribuenti, quali, ad esempio, coloro che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 L. n. 190/2014. Fino alla CU 2019, infatti, le somme corrisposte a professionisti forfettari confluivano, indistintamente, nel punto 7 con l'indicazione del codice 7, come "redditi non soggetti a ritenuta" e senza distinzione tra i redditi veri e propri e gli eventuali rimborsi per le spese anticipate in nome e per conto del cliente: a partire dalla CU 2020, la separazione tra i due codici consentirà la corretta evidenziazione dei compensi percepiti dal soggetto forfettario, anche in ragione dei controlli incrociati da parte del Fisco.

3. Compenso corrisposto a consulente informativo (iscritto alla Gestione Separata Inps)

Si ipotizzi che la Gamma S.r.l. debba certificare il compenso corrisposto ad un consulente informatico, Professionista privo di Cassa di Previdenza di appartenenza e, pertanto, iscritto alla Gestione Separata Inps, come risultante dalla seguente fattura:

Descrizione	Importo
Competenze per realizzazione sito web	1.000,00
<hr/>	
Imponibile prestazioni	1.000,00
Rivalsa INPS 4%	40,00
TOTALE IMPONIBILE	1.040,00
IVA 22%	228,80
TOTALE FATTURA	1.268,80
RITENUTA ACCONTO 20%	208,00
NETTO DA VERSARE	1.060,80

La Certificazione Unica relativa al percipiente andrà compilata nel modo seguente:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE								
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1	Prestazioni di lavoro autonomo abituale						
DATI FISCALI	2	Anno	3	Ammontare lordo-corrisposto	4	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
			<input type="checkbox"/>	1.040,00				
	6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	9	Imponibile	
					1.040,00		208,00	
	10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	13	14	Ritenute a titolo d'acconto
								208,00
	15	Addizionale regionale a titolo d'imposta	16	Addizionale regionale sospesa	17	18	19	Addizionale regionale a titolo d'acconto
	20	Addizionale comunale a titolo d'imposta	21	Addizionale comunale sospesa	22	23	24	Addizionale comunale a titolo d'acconto
25	Ritenute operate anni precedenti	26	Spese rimborsate	27	28	29	Imponibile anni precedenti	
30	Ritenute rimborsate	31		32	33	34	Ritenute rimborsate	

Importi comprensivi della rivalsa Gestione Separata Inps 4%

In questo caso, il Professionista ha addebitato al cliente la c.d. rivalsa Inps del 4% (facoltativa), in quanto soggetto iscritto alla Gestione Separata ex legge n. 335/1995: sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che tale maggiorazione, a differenza dei contributi integrativi che non costituiscono reddito, rappresenta un compenso professionale (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 109 del 1996). Pertanto, va assoggettata a ritenuta alla fonte ed è da ricomprendere nell'importo di cui all'ammontare lordo corrisposto al Professionista e nell'imponibile di cui al punto 8 della CU.

4. Compenso corrisposto a professionista forfettario

Si ipotizzi che la Delta S.r.l. debba certificare il compenso corrisposto ad un avvocato, in regime forfettario, come risultante dalla seguente fattura:

Descrizione	Importo
Compenso per consulenza legale 2019	2.000,00
Spese generali 15%	300,00
<i>"Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, L. 190/2014"</i>	
Imponibile prestazioni	2.300,00
C.I.P.A. 4%	92,00
TOTALE IMPONIBILE	2.392,00
IVA	-----
TOTALE FATTURA	2.392,00
NETTO DA VERSARE	2.392,00

La Certificazione Unica relativa al percipiente andrà compilata nel modo seguente:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		DATI FISCALI			
TIPOLOGIA REDDITUALE		2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
Causale 1 A ← Prestazioni di lavoro autonomo abituale		7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto	
Codice 6 7		10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	
		13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto	
		16 Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 Addizionale comunale sospesa	18 Imponibile anni precedenti	
		19 Ritenute operate anni precedenti	20 Spese rimborsate	21 Ritenute rimborsate	

Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

Come noto, i contribuenti in regime forfettario, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge n. 190/2014, non sono soggetti a ritenuta d'acconto: ciò nonostante, i compensi corrisposti a tali soggetti rientrano tra i redditi da certificare tramite CU. Nello specifico, i compensi vanno indicati, al punto 4, nella loro totalità "Ammontare lordo corrisposto" e ripetuti al punto 7, "Altre somme non soggette a ritenuta", con l'indicazione del codice 7 nel punto precedente.

N.B.: Viceversa, il contribuente in regime forfettario non è sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 69 della L. n. 190/2014: nel caso in cui questi eroghi compensi ad un Professionista, non opera la ritenuta alla fonte e non compila alcuna CU, ma ne indica i dati nel quadro RS del proprio modello Redditi.

Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie, il Professionista Avvocato ha inserito, in fattura, il **rimborso forfettario delle spese generali del 15%**, previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247: si tratta di una somma addebitata a titolo di rimborso delle spese Professionali non facilmente quantificabili (ad esempio, cancelleria o carburante). In quanto tale, la somma ha natura di compenso e va ricompresa nell'importo indicato, al punto 4, come ammontare lordo corrisposto al professionista (2000 + 300 Euro).

Continua, invece, a non trovare indicazione, nella Certificazione, l'importo dovuto a titolo di contributo integrativo destinato alla Cassa previdenziale di appartenenza del Professionista: in questo caso, non va inserito il contributo alla Cassa Forense del 4% pari a 92 Euro.

5. Provvigioni erogate ad agente plurimandatario

Si ipotizzi che la Epsilon S.r.l. debba certificare le provvigioni corrisposte ad uno dei propri agenti di commercio, come risultanti dalla seguente fattura:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc./Magg.	Iva	Importo
---	Importo provvigioni al 31/10/19					
---	CASSA PREV TC07 - ENASARCO (8,25%); Rif. numero: 78,75	1,000	€ 954,56	€ 0,00	22,00%	€ 954,56

Riepilogo IVA					
%	Imponibile	Imposta	Spese Acc.	Esigibilità	Riferimenti Normativi
22,00%	€ 954,56	€ 210,00	€ 0,00	I (Immediata)	---

Informazioni Ritenuta					
Ritenuta	%	Imponibile	Totale		
Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario	23%	€ 477,28	€ 109,77	Imponibile	€ 954,56
				Totale IVA	€ 210,00
				Totale Documento	€ 1.164,56
				Ritenuta	€ 109,77
				ENASARCO	€ 78,75
				Netto a Pagare	€ 976,04

La Certificazione Unica relativa al percipiente andrà compilata nel modo seguente:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale		TIPOLOGIA REDDITUALE		DATI FISCALI	
		1	R	Provvigioni agente o rappresentante plurimandatario			
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
			<input type="checkbox"/>		954,56		
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
	7		477,28		477,28		109,77
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto	13	Addizionale regionale a titolo d'imposta
14	Addizionale regionale a titolo d'imposta	15	Addizionale regionale sospesa	16	Addizionale comunale a titolo d'acconto	17	Addizionale comunale a titolo d'imposta
18	Ritenute operate anni precedenti	19	Spese rimborsate	20	Imponibile anni precedenti	21	Ritenute rimborsate

Imponibilità del 50% dell'ammontare delle provvigioni

Nel caso di specie, a norma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, le provvigioni corrisposte all'agente sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari alla percentuale del 23% applicata sul 50% dell'ammontare

delle provvigioni stesse. Pertanto, il totale lordo corrisposto all'agente, al netto dell'Iva, va esposto nel punto 4, mentre la quota parte di provvigioni non imponibile va riportata nel punto 7 con l'indicazione del codice 7 nel campo precedente ("redditi non soggetti a ritenuta").

Differentemente, la ritenuta previdenziale Enasarco, esposta in fattura e trattenuta dalla società, non va riportata nella Certificazione Unica.

6. Provvigioni corrisposte a venditore a domicilio (superamento limite di esenzione)

Si ipotizzi che la Omega S.r.l. debba certificare le uniche provvigioni pagate ad un nuovo venditore porta a porta, nel corso del 2019. L'incaricato alle vendite domiciliari, con tale fattura, aveva superato il limite di esenzione di 5.000 Euro, previsto dalla legge per l'abitudine dell'attività, con conseguente assoggettamento alla disciplina Iva ed iscrizione alla Gestione Separata Inps, come emerge dalla fattura seguente:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc./Magg.	Iva	Importo
PROVVIGIONI MESE OTTOBRE 2019	1,000	€ 989,74	€ 0,00	22,00%	€ 989,74
PROVVIGIONI MESE OTTOBRE 2019	1,000	€ 210,26	€ 0,00	0,00%	€ 210,26

Riepilogo IVA

%	Imponibile	Imposta	Spese Acc.	Esigibilità	Riferimenti Normativi
22,00%	€ 989,74	€ 217,74	€ 0,00	I (Immediata)	---
0,00%	€ 210,26	€ 0,00	€ 0,00	---	---

Informazioni Ritenuta

Ritenuta	%	Imponibile	Totale
Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta	23%	€ 936,00	€ 215,28

Imponibile	€ 989,74
Non soggette	€ 210,26
Totale IVA	€ 217,74
Totale Documento	€ 1.417,74
Ritenuta	€ 215,28
INPS L. 335/95	€ 88,09
Netto a Pagare	€ 1.114,37

La Certificazione Unica relativa al percipiente andrà compilata nel modo seguente:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale
	1 V ← Provvigioni incaricati alle vendite a domicilio
DATI FISCALI	
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>
4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6 7	7 264,00
8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto
10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese
12	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto
13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa
15	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto
16 Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 Addizionale comunale sospesa
18	18 Imponibile anni precedenti
19 Ritenute operate anni precedenti	20 Spese rimborsate
21	21 Ritenute rimborsate

4	1.200,00	78%
8	939,00	
10	215,28	23%

Nel caso di specie, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il reddito derivante dall'attività dei venditori porta a porta va assoggettato a ritenuta alla fonte, **stavolta a titolo d'imposta** (definitivo) con aliquota pari al primo scaglione di reddito (23%), applicata sull'imponibile così determinato:

Totale provvigioni x 78%
(deduzione forfettaria del 22% come spese)

Pertanto, andrà indicato:

- nel punto 4, il totale lordo delle provvigioni corrisposte (989,74 + 210,26 Euro), indipendentemente dall'assoggettamento o meno ad Iva delle stesse;
- nel punto 8, la quota parte di provvigioni imponibili (punto 4 x 78% = 1.200 Euro x 78%);
- nel punto 7, la quota parte di provvigioni non imponibili, con l'indicazione del codice 7 nel punto precedente (deduzione forfettaria del 22%);
- nel punto 10, la ritenuta operata (punto 8 x 23%): trattasi, come visto, di ritenuta a titolo d'imposta.

Andrà, inoltre, compilata la sezione relativa ai dati previdenziali, come segue:

DATI PREVIDENZIALI		
29 Codice fiscale Ente previdenziale 80078750587	30 Denominazione Ente previdenziale INPS	
32 Codice azienda	33 Categoria	
34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 176,17	35 Contributi previdenziali a carico del percipiente 88,09	36 Altri contributi
37 Importo altri contributi	38 Contributi dovuti 264,26	39 Contributi versati 264,26

Campi da compilarsi se il punto 1 della CU è valorizzato con il codice C, ovvero M, M1 e V per i redditi eccedenti i 5.000 Euro annui

Dal punto di vista previdenziale, i venditori porta a porta sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata Inps ex legge n. 335/1995 solo al superamento del limite di esenzione pari a 5.000 Euro di reddito: i contributi dovuti sono calcolati applicando l'aliquota previdenziale al **solo importo che eccede tale limite, al netto della deduzione forfettaria** del 22% vista poc'anzi. Gli importi dovuti all'Ente previdenziale sono, poi, posti a carico, per 2/3 del sostituto e per 1/3 del percipiente.

Pertanto, andrà indicato:

- nel punto 29, il codice fiscale dell'Inps;
- nel punto 38, l'ammontare totale dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il limite. L'imponibile previdenziale, come emerge dalla fattura poiché unico importo assoggettato ad Iva, è pari a 989,74 Euro x 78% = 772 Euro. Su questo è applicata l'aliquota previdenziale del 34,23%;
- nel punto 34, l'importo dei contributi previdenziali a carico del sostituto, pari a 2/3 del totale dovuto a titolo di contributi (2/3 di 264,26 Euro);
- nel punto 35, l'importo dei contributi previdenziali a carico del percipiente, pari ad 1/3 del totale dovuto a titolo di contributi (1/3 di 264,26 Euro).

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2020

A cura di **Chiara Zantedeschi**

Entro il prossimo 16 marzo deve essere effettuato il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili.

I soggetti interessati sono:

- società per azioni (Spa);
- società a responsabilità limitata (Srl);
- società in accomandita per azioni (Sapa);
- società consortili;
- società di capitali e consortili in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Sono quindi esclusi da tale obbligo:

- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- consorzi che non hanno la forma di società consortili;
- imprese individuali;
- società di persone (Snc, Sas);
- società fallite (in questo caso è il giudice che provvede alla vidimazione senza spese).

I soggetti interessati di cui sopra devono provvedere alla vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori previsti dall'art.2421 codice civile, ovvero:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La vidimazione iniziale consiste nella numerazione e bollatura dei registri obbligatori presso il Registro delle Im-

prese della Camera di Commercio o presso un Notaio. Per gli altri libri contabili, quali libro giornale e libro degli inventari, è rimasto l'obbligo di numerazione progressiva per anno e l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, mentre per i libri e registri previsti dalla normativa fiscale, quali i registri Iva e il registro beni ammortizzabili, è prevista esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.

La vidimazione iniziale, ovvero quella da effettuare per l'anno di inizio attività, deve essere fatta utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI**, e deve essere fatta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

I soggetti obbligati, per gli anni successivi devono versare l'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa determinata forfettariamente in base all'ammontare del capitale sociale e indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dal loro numero di pagine.

L'ammontare da pagare è:

- 309,87 Euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 Euro;
- 516,46 Euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

“La vidimazione iniziale consiste nella numerazione e bollatura dei registri obbligatori presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un Notaio.”

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito.

Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento, in questo caso 2020.

La tassa di vidimazione dei libri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le diverse riduzioni previste dalla norma che dipendono dalla data nella quale viene effettivamente effettuato il versamento del dovuto e della sanzione, e più precisamente:

- versamento entro 14 giorni dalla scadenza originaria: **sanzione 0,1% per ciascun giorno**, pari alla sanzione 1% ridotta ad un decimo (quindi, a seconda del giorno di versamento, si va da uno 0,1% ad un 1,4% di sanzione);
- versamento dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza: **sanzione in misura fissa 1,5%**, pari alla sanzione del 15% ridotta ad un decimo;
- versamento dal 31esimo giorno al 90esimo giorno dalla scadenza: **sanzione in misura fissa pari al 1,67%**, pari al 15% ridotta ad un nono;
- versamento entro il 18 marzo 2020 (un anno dalla scadenza originaria): **sanzione in misura fissa pari a 3,75%**, pari al 30% ridotta ad un ottavo;
- versamento entro il 18 marzo 2021 (due anni dalla scadenza originaria): **sanzione in misura fissa pari al 4,29%**, pari al 30% ridotto ad un settimo;

- versamento oltre il secondo anno ed entro i termini di accertamento: sanzione in misura fissa pari al 5%, pari al 30% ridotto ad un sesto.

Occorre infine ricordare che per la quota parte dovuta a titolo di **sanzione** è prevista una particolare metodologia di versamento: mentre la tassa, incrementata dagli interessi, dovrà essere versata con F24, la sanzione dovrà essere versata con modello F23, così compilato:

- Codice ufficio: RCC
- Causale: SZ
- Anno di riferimento: nel nostro caso 2019
- Codice tributo: 678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative.

La nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

A cura della Redazione

La legge n° 160 del 2019, detta legge di bilancio 2020, all'art. 1, comma 690 stabilisce la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa. I beni che possono essere estromessi sono quelli posseduti alla data del 31 ottobre 2019. L'estromissione può essere messa in atto dalla data del 1° gennaio 2020 al 31 maggio del 2020. I versamenti dell'imposta sostitutiva potranno essere effettuati in due rate, una nel corso del 2020 e l'altra nel corso del 2021. Trattandosi di una riproposizione di una norma già proposta in passato con le stesse modalità, il documento di prassi al quale fare riferimento è, in assenza di nuovi chiarimenti, la circolare n° 26/E del 1° giugno 2016.

QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI DALLA NORMA?

Possono fruire dell'agevolazione gli **imprenditori individuali** indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata).

Possono avvalersi dell'agevolazione in commento i soggetti che risultano in attività alla data del 31 ottobre 2019 e che possiedono i beni oggetto dell'estromissione a tale data. L'estromissione avrà effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall'imprenditore individuale in comunione con il coniuge, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore.

Sono invece esclusi dall'agevolazione i Professionisti sia iscritti, sia non iscritti ad Ordini Professionali e gli imprenditori che hanno cessato l'attività prima del 1° gennaio 2020.

QUALE TIPOLOGIA DI BENI POSSEDUTI PUÒ ESSERE ASSEGNATA IN MANIERA AGEVOLATA?

Possono essere assegnati in maniera agevolata i **beni immobili indicati nell'art. 43, comma 2 del Tuir posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2019.**

Riferimento art. 43 comma 2 del Tuir:

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».

Si tratta dei beni immobili con le seguenti caratteristiche:

- **strumentali per destinazione**, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- **strumentali per natura**, cioè «che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Gli immobili strumentali per natura sono gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E oltre a quelli nella categoria A/10 (uffici). La strumentalità per natura di questi ultimi si configura se la destinazione dell'ufficio è prevista nella licenza o concessione edilizia, anche nel caso di concessione in sanatoria.

Considerato il carattere oggettivo della strumentalità per natura, gli immobili così qualificati possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l'agevolazione troverà applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa. Il carattere strumentale dell'immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2019.

Qualora, successivamente a tale data, l'immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell'impresa, secondo le regole dettate dalla norma in commento, non viene a cadere.

«Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti».

QUANDO GLI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA O DESTINAZIONE SI CONSIDERANO RELATIVI ALL'IMPRESA?

Per avere risposta, si deve fare riferimento all'art. 65, comma 1 del Tuir che specifica tali immobili quali:

- per i soggetti in contabilità ordinaria, quelli iscritti nell'inventario;
- per i soggetti in contabilità semplificata, quelli risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

Va inoltre considerato che fino al 31 dicembre 1992 gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa anche se non annotati nell'inventario, mentre da tale data in poi lo sono solo quelli annotati ad inventario.

A CHI CONVIENE APPROFITTARE DELL'ESTROMISSIONE AGEVOLATA?

La disposizione agevolativa in esame, che consente all'imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla definizione dell'assetto patrimoniale della propria impresa, potrebbe essere di sicuro interesse per **quegli imprenditori che hanno intenzione a breve di cessare l'attività anche per sopraggiunti limiti di età o che, avendo intenzione di cedere l'attività a terzi, non hanno intenzione di cedere con essa parte degli immobili che rientrano nella normativa in oggetto.**

L'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2019, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale.

Analoga facoltà è concessa anche al donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante; in tal caso si ricorda che, ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del Tuir, l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE?

L'estromissione genera una plusvalenza o meno frequentemente una minusvalenza derivante dalla differenza fra il valore normale dell'immobile oggetto di estromissione e il suo "costo fiscalmente riconosciuto". Il beneficio è dato dal fatto che, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza da estromissione viene tassata con una imposta sostitutiva dell'8% al posto dell'aliquota normale marginale del contribuente.

Altra agevolazione consiste nel fatto che al posto del valore normale per determinare l'importo da confrontare con il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile al fine del calcolo della plusvalenza è sempre possibile optare per l'utilizzo del valore catastale dell'immobile determinato con l'utilizzo dei coefficienti ai fini dell'imposta di registro come previsto dall'art. 52, comma 4 del D.P.R. n. 131/1986.

“Ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza da estromissione viene tassata con una imposta sostitutiva dell'8% al posto dell'aliquota normale marginale del contribuente.”

COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER L'ESTROMISSIONE?

L'opzione può essere effettuata anche attraverso il comportamento concludente del contribuente. Assumono quindi rilevanza gli adempimenti dell'imprenditore che presuppongano la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, fermo restando il perfezionamento dell'opzione con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Siccome l'estromissione dell'immobile dalla sfera dell'impresa individuale non richiede atto alcuno, non è dovuta l'imposta di registro.

Esempi di comportamenti concludenti:

- nel caso di contabilità ordinaria, le scritture contabili a libro giornale relative all'estromissione;
- nel caso di contabilità semplificata, l'annotazione a libro cespiti o nei registri Iva.

Se l'estromissione è invece di quelle soggette ad Iva, l'imprenditore è tenuto ad emettere autofattura per il valore imponibile relativo.

IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

Il costo fiscalmente riconosciuto è dato dal costo di acquisto al quale vanno aggiunte le manutenzioni straordinarie che sono state capitalizzate unitamente alle eventuali rivalutazioni aventi valore fiscale che sono state effettuate negli anni precedenti e che hanno raggiunto l'annualità della valenza ai fini fiscali. In merito alla parte di costo relativa al terreno sottostante il fabbricato strumentale, essa va computata nel costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile.

L'opzione per l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude, tuttavia, la possibilità di fruire della disciplina in esame. In questo caso non ci sarà nessuna imposta sostitutiva da versare.

In questo ultimo caso la minusvalenza risultante dalla differenza fra il valore normale ed il valore fiscale del bene oggetto di estromissione non è fiscalmente deducibile, in quanto non si tratta di cessione a titolo oneroso.

COME SI DETERMINA L'IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA?

L'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale rappresenta uno dei casi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di cui all'art. 58, comma 3 del Tuir. L'estromissione comporta il realizzo di una plusvalenza.

Il calcolo della plusvalenza da estromissione è dato dalla differenza fra il valore normale dell'immobile oggetto di estromissione (oppure su opzione il valore catastale rivalutato) e il suo costo "fiscalmente riconosciuto", al netto delle quote di ammortamento calcolate fino al 31 dicembre 2019.

Di fatto, la plusvalenza così calcolata viene assoggettata ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8%.

L'OPERAZIONE DI ESTROMISSIONE È RILEVANTE AI FINI IVA?

Ai fini Iva, l'operazione di estromissione dei beni dell'imprenditore individuale è una normale operazione di autoconsumo avente rilevanza ai fini Iva.

L'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa rea-

“Ai fini Iva, l'operazione di estromissione dei beni dell'imprenditore individuale è una normale operazione di autoconsumo avente rilevanza ai fini Iva.”

lizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, costituisce una cessione di beni «*la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (...) o ad altre finalità estranee all'impresa (...) con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19*». Trattasi dei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell'Iva in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato, ovvero poiché l'acquisto è avvenuto prima dell'introduzione dell'Iva nell'ordinamento interno nonché dei casi in cui i beni sono acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.)

Sono considerate cessioni di beni e, quindi, sono sog-

gette ad Iva «*le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica*».

In pratica, l'imprenditore individuale deve verificare se l'immobile sia entrato nella sfera dell'impresa con o senza detrazione dell'Iva sull'acquisto.

Se l'Iva non è stata detratta, l'estromissione è fuori campo Iva art. 2, p.5 del D.P.R. n. 633/1972. Esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto.

Se l'Iva a monte è stata detratta, l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'imposta. Si dovranno pertanto verificare le caratteristiche soggettive dell'impresa ed oggettive del bene. In caso di estromissione esente o fuori dal campo di applicazione dell'Iva, si deve verificare se dal momento dell'acquisto o ultimazione della costruzione sia trascorso il periodo di 10 anni. Se inferiore, invece, si deve provvedere a rettificare la detrazione dell'Iva nella misura di tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.

Anche nel caso in cui nell'ultimo decennio siano state effettuate spese di manutenzione con la detrazione dell'Iva si dovrà provvedere con lo stesso criterio alla rettifica in proporzione ai decimi relativi.

COME SI VERSA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA?

L'imposta sostitutiva dell'8% si versa in due rate con le seguenti scadenze:

- la prima pari al 60% entro il 30 novembre 2020;
- la seconda pari al 40% entro il 30 giugno 2021.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

L'eventuale Iva sulla autofattura segue le regole della normale fatturazione.

Gli importi dovuti sono compensabili mediante modello F24 con crediti tributari o contributivi dell'imprenditore individuale.

Il codice tributo da utilizzare è il codice 1127, l'anno da indicare il 2020.

COSA DEVO INDICARE POI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

L'imprenditore dovrà compilare in dichiarazione un apposito prospetto al fine di indicare i valori dei beni estromessi e la relativa imposta sostitutiva.

COSA SUCCEDA SE IN TUTTO O IN PARTE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NON VIENE VERSATA?

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione, che si considera comunque effettuata.

In questo caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli art. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del versamento mediante l'istituto del "ravvedimento operoso".

COSA AVVIENE SE SI OMETTE LA COMPILAZIONE NEL QUADRO APPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

L'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione specifica del Modello Unico PF, relativa all'operazione di estromissione dei beni, può essere sanata al più tardi entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante l'invio di una dichiarazione integrativa.

Riapertura di termini per la rideterminazione di valori di acquisto di partecipazioni: calcoli di convenienza

A cura della **Redazione**

La legge di bilancio n. 160/2019 ha disposto la riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto. Le partecipazioni devono essere detenute dai soggetti interessati al 1° gennaio 2020; la rideterminazione del valore delle quote di ciascun socio è assoggettata ad un'imposta sostitutiva per l'anno 2020 pari all'11%, sulla base del valore del patrimonio netto rivalutato della società a seguito di perizia giurata.

Il percorso di perfezionamento della procedura in apice è disposto dall'art. 2, comma 2, della norma di cui al D.L. 24/12/2002 n. 282, *mutatis mutandis* e, riferito alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, permettendo di assumere, attenendosi all'art. 5 della legge n. 448/2001, «... in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7...».

Sono interessate dalla norma le persone fisiche residenti in Italia che dichiarano potenziali plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria, indicati al Capo VII - denominato "redditi diversi", in particolare all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del Tuir, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

La rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni suddette permetterebbe di ottenere un vantaggio impositivo al socio detentore di quote, qualora decidesse di cedere le quote, o parte di queste, di cui è in possesso.

Infatti, in caso di cessione, la plusvalenza generatasi come differenza fra prezzo di cessione e costo d'acquisto, assoggettabile ad imposta sostitutiva del 26%, in ossequio al disposto di cui all'art. 67, sarebbe inferiore, come precisato con circolare n. 8/2019 dell'Agenzia delle Entrate, in cui «...il valore rideterminato può essere utilizzato in caso di cessione onerosa dei terreni e delle partecipazioni in luogo del costo storico ai fini del calcolo dei red-

diti diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR...», poiché calcolata come differenza fra il valore di cessione e valore "aggiornato" della partecipazione.

La novità introdotta dalla presente "Manovra" è rappresentata dalla facoltà concessa a ciascun detentore di quote societarie di rivalutarne il loro valore attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva "ad hoc" pari all'11%, tenendo conto del valore attribuito al patrimonio netto della società a seguito di perizia giurata, sia in caso di partecipazioni qualificate, sia non qualificate, purché non negoziate nei mercati regolamentati.

L'assoggettamento del valore **rideterminato** delle quote ad un'imposta sostitutiva, per l'anno 2020 pari all'11%, permette di riconoscere fiscalmente un maggior valore a queste ultime, rispetto al loro costo storico di acquisto, con conseguente riduzione dell'eventuale *gap* positivo in caso di cessione fra valore di cessione e valore d'acquisto. Infatti, la differenza positiva derivante dall'operazione, genera una plusvalenza, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, e come tale da assoggettare a tassazione del 26% in capo al detentore/venditore. La rideterminazione del valore delle quote permette in capo al detentore/venditore un risparmio complessivo d'imposta in caso di cessione, in linea con le disposizioni in materia fiscale.

“La novità è rappresentata dalla facoltà di rivalutare il valore delle quote societarie attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva ad hoc pari all'11%.”

Esempio:

- Tizio possiede il 30% di partecipazioni in una Srl, acquistate al costo di € 60.000.
- A seguito di perizia giurata, la Srl viene valutata € 500.000;
- Valore da perizia imputabile alle partecipazioni di Tizio: € 500.000 * 30% = € 150.000

a. Qualora Tizio decidesse di alienare le quote, ad € 160.000, senza aver usufruito della rivalutazione, la plusvalenza ammonterebbe ad € 160.000 - € 60.000 = € 100.000.

Con l'assoggettamento della plusvalenza ad imposizione del 26%, l'imposta sostitutiva dovuta da Tizio ammonta a € 100.000 * 26% = € 26.000,00.

Tizio avrebbe potuto ottenere un legittimo risparmio d'imposta, qualora prima dell'alienazione avesse usufruito della facoltà di rivalutare il costo storico delle partecipazioni. Riprendendo l'esempio precedente:

b. Valore *pro quota* da perizia € 150.000 * 11% = **€ 16.500** (imposta sostitutiva dovuta per rideterminazione del valore d'acquisto partecipazione);

Prezzo di cessione delle partecipazioni € 160.000 – costo d'acquisto rivalutato € 150.000 = € 10.000 * 26% = **€ 2.600** imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza da cessione (*ex art. 67 Tuir*).

Nel presente esempio, le imposte complessivamente dovute da Tizio ammontano ad € 16.500+ 2.600 = **€ 19.100**.

Dal confronto fra l'esempio di cui al punto a. ed il punto b., è evidente il risparmio d'imposta di € 6.900, ottenuto grazie alla rideterminazione del valore d'acquisto delle partecipazioni.

Sintetizzando in tabella quanto detto sopra, è utile confrontare i valori così determinati e la loro incidenza ai fini del calcolo di convenienza alla rivalutazione, tenendo conto che le variabili che possono mutare sono rappresentate dal valore della perizia giurata e dal valore di cessione, individuato generalmente dal valore di mercato ma influenzato dalle forze contrattuali delle parti¹.

¹ Per semplicità espositiva i costi della perizia si considerano già inclusi nel valore rideterminato.

Tab. 1

valore di perizia		€ 500.000,00	
valore quota (30%)		€ 150.000,00	
valore di cessione	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
costo d'acquisto	€ 60.000,00		
valore rivalutato		€ 150.000,00	
imposta sostitutiva 11%		€ 16.500,00	€ 16.500,00
plusvalenza	€ 100.000,00	€ 10.000,00	
tassazione 26%	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
CARICO FISCALE	€ 26.000,00		€ 19.100,00
valore netto di cessione	€ 134.000,00	€ 140.900,00	

Il prospetto sopra esposto porta a soffermarsi sui calcoli di convenienza da effettuarsi in fase di rideterminazione del valore di cessione, alla luce di quello che è il ricavo netto che deriva dalla cessione stessa.

Agendo sulle variabili che influenzano i calcoli di convenienza, sono state effettuate alcune simulazioni. Si vedano le seguenti casistiche:

Confronto, a parità di valore di cessione delle quote, dei valori marginali che rendono conveniente l'operazione ai fini fiscali

Tab. 2

valore di perizia	A	€ 500.000,00		B	€ 346.666,60	
valore quota (30%)		€ 150.000,00			€ 103.999,98	
valore di cessione	€ 160.000,00	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 160.000,00	
costo d'acquisto	€ 60.000,00			€ 60.000,00		
valore rivalutato		€ 150.000,00			€ 103.999,98	
imposta sostitutiva 11%		€ 16.500,00	€ 16.500,00		€ 11.440,00	€ 11.440,00
plusvalenza	€ 100.000,00	€ 10.000,00		€ 100.000,00	€ 56.000,02	
tassazione 26%	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 26.000,00	€ 14.560,01	€ 14.560,01
CARICO FISCALE	€ 26.000,00		€ 19.100,00	€ 26.000,00		€ 26.000,00
valore netto di cessione	€ 134.000,00	€ 140.900,00			€ 134.000,00	

Mettendo a confronto l'ipotesi A con l'ipotesi B, si nota che a parità di valore di cessione, si ha convenienza a rivalutare la partecipazione allorché il valore complessivo societario non sia inferiore ad € 346.666,60. Infatti il valore della quota posseduta qualora fosse inferiore ad € 103.999,98 determinerebbe in fase di cessione un maggior carico fiscale complessivo, come illustrato nella successiva tabella:

Tab. 3

valore di perizia	A	€ 500.000,00		C	€ 340.000,00	
valore quota (30%)		€ 150.000,00			€ 102.000,00	
valore di cessione	€ 160.000,00	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 160.000,00	
costo d'acquisto	€ 60.000,00			€ 60.000,00		
valore rivalutato		€ 150.000,00			€ 102.000,00	
imposta sostitutiva 11%		€ 16.500,00	€ 16.500,00		€ 11.220,00	€ 11.220,00
plusvalenza	€ 100.000,00	€ 10.000,00		€ 100.000,00	€ 58.000,00	
tassazione 26%	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 26.000,00	€ 15.080,00	€ 15.080,00
CARICO FISCALE	€ 26.000,00		€ 19.100,00	€ 26.000,00		€ 26.300,00
valore netto di cessione	€ 134.000,00	€ 140.900,00			€ 133.700,00	

Dalla tabella sopra illustrata si riscontra che una rivalutazione della quota ad un valore di € 102.000 determina un carico fiscale complessivo di € 26.300, maggiore di quanto si otterrebbe non procedendo con la rivalutazione.

Con la tabella 4 che segue, si evidenzia il punto di maggior vantaggio della rivalutazione a parità di valore di cessione:

Tab. 4

valore di perizia	A	€ 500.000,00		D	€ 533.333,33	
valore quota (30%)		€ 150.000,00			€ 160.000,00	
valore di cessione	€ 160.000,00	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 160.000,00	
costo d'acquisto	€ 60.000,00			€ 60.000,00		
valore rivalutato		€ 150.000,00			€ 160.000,00	
imposta sostitutiva 11%		€ 16.500,00	€ 16.500,00		€ 17.600,00	€ 17.600,00
plusvalenza	€ 100.000,00	€ 10.000,00		€ 100.000,00	€ 0,00	
tassazione 26%	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CARICO FISCALE	€ 26.000,00		€ 19.100,00	€ 26.000,00		€ 17.600,00
valore netto di cessione	€ 134.000,00	€ 140.900,00			€ 142.400,00	

Dalla tabella si evince che rivalutando la quota fino a raggiungere il valore di cessione potenziale, si massimizza il vantaggio fiscale in € 17.600, rispetto al valore di partenza di € 26.000.

Viceversa, ipotizzando un **valore di cessione più basso rispetto a quello auspicato nelle tabelle precedenti**, la convenienza ad effettuare la rideterminazione del valore delle quote si avrebbe al ricorrere dei seguenti risultati esposti nelle tabelle che seguono:

Tab. 5

valore di perizia	E		€ 346.666,00	
valore quota (30%)			€ 103.999,80	
valore di cessione		€ 130.000,00	€ 130.000,00	
costo d'acquisto		€ 60.000,00		
valore rivalutato			€ 103.999,80	
imposta sostitutiva 11%			€ 11.439,98	€ 11.439,98
plusvalenza		€ 70.000,00	€ 26.000,20	
tassazione 26%		€ 18.200,00	€ 6.760,05	€ 6.760,05
CARICO FISCALE		€ 18.200,00		€ 18.200,03
valore netto di cessione			€ 111.799,97	

Dalla tabella si riscontra la convenienza alla rideterminazione finché il valore della quota è superiore o uguale ad € 103.999,80. In caso di valore inferiore, il carico fiscale è superiore rispetto al quanto dovuto in caso di tassazione ad imposta sostitutiva di cui all'art. 67.

Tenendo conto di quest'ultimo valore di cessione, si possono confrontare i dati della tab. 5, con i dati che esponiamo nella tab. 6, con cui si evidenzia il valore cessione che minimizza il carico fiscale, come indicato al punto F) del prospetto:

Tab. 6

valore di perizia	E		€ 346.666,00		F		€ 433.333,33
valore quota (30%)			€ 103.999,80			€ 160.000,00	
valore di cessione		€ 130.000,00	€ 130.000,00			€ 130.000,00	€ 130.000,00
costo d'acquisto		€ 60.000,00				€ 60.000,00	
valore rivalutato			€ 103.999,80				€ 130.000,00
imposta sostitutiva 11%			€ 11.439,98	€ 11.439,98			€ 14.300,00
plusvalenza		€ 70.000,00	€ 26.000,20			€ 70.000,00	€ 0,00
tassazione 26%		€ 18.200,00	€ 6.760,05	€ 6.760,05		€ 18.200,00	€ 0,00
CARICO FISCALE		€ 18.200,00		€ 18.200,03		€ 18.200,00	€ 14.300,00
valore netto di cessione			€ 111.799,97				€ 115.700,00

Alla luce dei suddetti calcoli di convenienza esposti si precisa che, il comma 6, dell'art. 5 della L. n. 448/2002, dispone un divieto, in base al quale: «... L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 (attuale art. 68, che richiama l'art. 67) del citato testo unico delle imposte sui redditi...».

Qualora non operasse il divieto suddetto, si genererebbe una minusvalenza con potenziale rimborso d'imposta attraverso la somma algebrica con altre potenziali plusvalenze derivanti da altre alienazioni.

Inoltre, una cessione effettuata ad un valore inferiore a quello di perizia giurata esporrebbe, ingenuamente salvo idonea documentazione probatoria, ad un potenziale presupposto di accertamento da parte dell'Amministrazione

ne Finanziaria, considerato che la potenziale plusvalenza sarebbe calcolata fra il valore di cessione (inferiore a quello della perizia) ed il valore rideterminato (individuato sulla base della valutazione a prezzo di mercato).

A tal proposito si veda il seguente prospetto:

Tab. 7

valore di perizia		€ 500.000,00			€ 500.000,00	
valore quota (30%)		€ 150.000,00			€ 150.000,00	
valore di cessione	€ 160.000,00	€ 160.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	
costo d'acquisto	€ 60.000,00			€ 60.000,00		
valore rivalutato		€ 150.000,00			€ 150.000,00	
imposta sostitutiva 11%		€ 16.500,00	€ 16.500,00		€ 16.500,00	€ 16.500,00
plusvalenza	€ 100.000,00	€ 10.000,00		€ 70.000,00	-€ 20.000,00	
tassazione 26%	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 18.200,00	-€ 5.200,00	-€ 5.200,00
CARICO FISCALE	€ 26.000,00		€ 19.100,00	€ 18.200,00		€ 11.300,00
						Divieto c. 6

Dal prospetto si riscontra che, in mancanza del divieto di cui al comma 6, applicando l'imposta sostitutiva dell'11% ad un valore rivalutato (*pro quota* da perizia) superiore al prezzo di cessione, la rideterminazione genererebbe un potenziale risparmio d'imposta pari al 26% della minusvalenza realizzata, se quest'ultima fosse sommata algebricamente ad altre plusvalenze realizzate ed assoggettabili alla stessa imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda la fase del perfezionamento dell'operazione, particolare attenzione deve essere posta riguardo al momento in cui si realizza, che coincide con il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in unica soluzione, sia in forma rateizzata, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 2019, che rimanda alla circolare n. 20/E del 2016, in cui si legge: «... La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.... (inoltre) Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR...». Un'ulteriore precisazione riguarda la possibilità di tener conto, in caso di precedenti rideterminazioni, operate in passato, di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, infatti si rileva dalla circolare n. 20/E suddetta che: «... come chiarito con la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E, il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2016, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni...».

In sede di determinazione della plusvalenza, qualora sia intervenuta una attività di rivalutazione, il costo sopportato per la perizia giurata incide fra i costi del bene oggetto di rivalutazione.

La corretta imputazione del costo suddetto incide in maniera differente in relazione al soggetto committente la perizia.

Infatti, se queste viene commissionata dalla società valutata, il costo è deducibile dalla società ed ammortizzabile nell'esercizio di sostenimento del costo e nei quattro successivi, mentre qualora la perizia fosse commissionata da uno o più soci, la quota di competenza imputabile a ciascuno di loro incrementa il valore rivalutato delle

partecipazioni di cui ciascun socio è in possesso, come disposto dal comma 5 dello stesso art. 5 già richiamato. La plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% va indicata nella sezione II del quadro RT della dichiarazione dei redditi, mentre le rivalutazioni, con conseguente indicazioni riferite all'imposta sostitutiva dell'11% dovuta e/o versata, vanno indicate nella sezione VII dello stesso quadro (salvo variazioni del quadro stesso a seguito di pubblicazione dei modelli 2020 della dichiarazione dei redditi).

Si precisa che, trattandosi di errore formale, l'eventuale **omissione in dichiarazione dei redditi dell'operazione** è sanzionata dal disposto di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471/97, con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000, ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Giova sottolineare che l'omissione in dichiarazione non determina la decadenza della rivalutazione.

Infine, il mancato pagamento delle eventuali rate successive, per cui il dichiarante abbia optato, non compromette il perfezionamento della rideterminazione, bensì l'iscrizione a ruolo della differenza non versata, come precisato ancora dalla circolare 47/E «...Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia ommesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602...».

Errori nell'invio dei corrispettivi telematici: come rimediare

A cura di Pierfranco Santini

Attraverso una FAQ del 17 gennaio 2020 pubblicata sul portale “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la corretta procedura da adottare al fine di segnalare una trasmissione errata dei corrispettivi. Intanto sono in arrivo le prime lettere di *compliance* che invitano a sanare eventuali irregolarità nell’invio telematico dei corrispettivi del secondo semestre 2019.

NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2020

Entra in vigore dal 1° gennaio 2020 l’obbligo memorizzare e di trasmettere elettronicamente i corrispettivi giornalieri per i contribuenti con volume d'affari inferiori a 400.000 Euro. Un debutto leggero come già avvenuto il 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 Euro, poiché la norma concede una moratoria di sei mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Nello specifico, per i suddetti mesi l’obbligo di invio telematico dei dati si considera assolto senza applicazioni di sanzioni se i corrispettivi del mese di riferimento sono trasmessi alle Entrate entro la fine del mese successivo. Una volta scaduto il termine di moratoria ci sarà tempo per trasmettere i dati fino al dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione, come previsto dal D.L. n. 24/2019 (il nuovo decreto supera i cinque giorni concessi dall’Agenzia nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016).

Per comunicare le informazioni richieste, laddove l’azienda non possa ancora utilizzare un registratore telematico (RT) o un server RT, nel portale “fatture e corrispettivi” presente sul sito delle Entrate è previsto:

- un servizio web per effettuare l’*upload* dei dati delle transazioni effettuate complessivamente per ogni singola giornata, divise per aliquota e specificando se trattasi di corrispettivi ventilati. Tramite il servizio è possibile anche caricare un unico file dati compresso;
- un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieri complessivi sempre distinti per aliquota e con l’indicazione di un eventuale regime di ventilazione.

COME RIMEDIARE AD ERRORI NELL’INVIO DEI DATI

Può capitare che il contribuente si accorga di aver **inviato un corrispettivo errato**, perché ad esempio ha digitato cifre errate o ha selezionato un prodotto o un’aliquota diversa da quella realmente dovuta.

In questi casi la correzione del documento commerciale già emesso deve essere eseguita attraverso:

- l’emissione del documento commerciale recante il corrispettivo reale;
- il recupero del documento commerciale erroneamente emesso chiedendone restituzione al cliente;
- la ricerca del documento commerciale da annullare nella memoria permanente del registratore telematico;

- l'annullamento del documento errato selezionando la voce **“documento di annullo”** dall'apparecchio fiscale. Il registratore, previa richiesta di conferma, produrrà un documento commerciale di annullo. La stampa di tale documento certifica che l'operazione è stata eseguita in modo corretto e che i dati sono stati correttamente comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Non sempre, tuttavia, è possibile emettere il documento di annullo tramite il registratore telematico, in quanto il presupposto per farlo è la corretta individuazione e il recupero del documento commerciale da annullare. Peraltro, il documento di annullo va emesso nella stessa giornata del documento da annullare.

Qualora non sia possibile procedere emettendo un documento di annullo, è necessario emettere il documento corretto tramite il proprio misuratore fiscale, o in alternativa tramite la procedura web messa a disposizione sul sito delle Entrate e, successivamente, **comunicare l'errore con l'apposita funzione online predisposta all'interno della sezione “Fatture e corrispettivi”**.

Oltre agli errori in fase di compilazione, si può presentare anche la situazione in cui il registratore per **malfunzionamenti** trasmetta solo parzialmente i corrispettivi giornalieri. Il contribuente può accorgersi dell'anomalia consultando la propria area riservata sul sito dell'Agenzia. Il malfunzionamento va segnalato utilizzando sempre l'apposita funzione all'interno della sezione “Fatture e corrispettivi”.

La procedura per la comunicazione di anomalie e di errori, come precisato dalle Entrate attraverso la FAQ del 17 gennaio 2020, segue un proprio iter procedurale. I passaggi da effettuare sono i seguenti:

- Accedere al portale “Fatture e corrispettivi”;

Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

La mia scrivania

Recapiti

Non hai comunicato i tuoi recapiti

[Completa i tuoi recapiti](#)

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

IN PRIMO PIANO

- 31-01-2020
[Controllo formale e presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2020](#)
- 08-01-2020
[Comunicazione Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali dal 2019](#)

MESSAGGI PERSONALIZZATI

Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro scelto.

Servizi per

- Inviare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Gestire @e bollo
- Fatture e corrispettivi**
- Ricevute

- accedere alla sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” dell'area di Consultazione

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- [Dati delle fatture](#)
- [Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

- [Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
- [Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)**
- [Consultazioni e download massivi](#)

- accedere a "Ricevute file corrispettivi telematici"

 **Ricevute file corrispettivi telematici**

Per il monitoraggio dei flussi di trasmissione dei corrispettivi sono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo della trasmissione
- data di trasmissione
- dettaglio del dispositivo
- stato della trasmissione

Inoltre è possibile segnalare una trasmissione anomala.

[→ File dati corrispettivi ?](#)

- risalire alla trasmissione errata, attraverso gli appositi parametri di ricerca quali la data o l'identificativo della trasmissione. In alternativa, selezionare l'intervallo temporale di interesse. Poi selezionare la trasmissione da correggere premendo sul pulsante che raffigura una lente d'ingrandimento.

Q Ricerca trasmissioni

Identificativo Trasmissione:

Stato trasmissione:

Qualsiasi ▼

Data di invio

Dal:

 📅

Al:

 📅

Cerca
Ripulisci

☰ Elenco trasmissioni

ID Trasmissione	Data Trasmissione	Esito	Dettaglio
142412990	06/11/2019	ELABORATO	Q
142413241	06/11/2019	ELABORATO	Q
142851870	07/11/2019	ELABORATO	Q
143379075	08/11/2019	ELABORATO	Q
144626250	11/11/2019	ELABORATO	Q
144727018	11/11/2019	ELABORATO	Q
145419916	12/11/2019	ELABORATO	Q
145787347	13/11/2019	ELABORATO	Q

- a questo punto, cliccare sulla casella "Trasmissione anomala" e, nel riquadro "Motivazione", indicare l'anomalia o l'errore che contraddistingue il corrispettivo inviato. Successivamente, premendo il tasto "Invia", si procede ad inviare le suddette motivazioni.


Trasmissione n° 142412990 (TRASMESSA DA REGISTRATORE TELEMATICO)

Generalita'	Interventi Tecnici	Elenco Segnalazioni
Progressivo Trasmissione: 3		Data Trasmissione: 06/11/2019
Stato Trasmissione: ELABORATO		Tipologia Dispositivo: REGISTRATORI TELEMATICI
Identificativo Dispositivo Trasmittente: 96MB3021191		Periodo di inattività: Nessuno
Tipologia trasmissione: Simulato		Geolocalizzazione: Dato non previsto
		Hash invio: 3b247c927cf44046b3cb9e532dd3faa02dbcf3a95ee7e3768378c4f9fda972ba

Segnalazione anomalia

Trasmissione anomala

Motivazione:

Nel caso invece in cui il malfunzionamento del registratore non riguardi l'incompleta od errata trasmissione dei dati ma la loro **memorizzazione**, è opportuno contattare il proprio tecnico di fiducia per la riparazione del guasto. In fase di manutenzione è obbligatorio variare lo stato del proprio misuratore fiscale da "attivo" a "fuori servizio" e annotare i dati dei corrispettivi giornalieri su apposito registro da tenere in modalità informatica o cartacea. I dati annotati sul registro dovranno essere trasmessi accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi > Corrispettivi > Gestore ed esercente > Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio".

➤ **Servizi per Gestore ed Esercente**

- Certificato Gestore ed Esercente
- Ricerca dispositivo
- Ripristino dispositivo
- Procedure di emergenza
 - Assenza di rete
 - Dispositivo fuori servizio** ←
 - Trasmissione scartata

Dispositivo fuori servizio

La funzionalità è destinata agli esercenti che non riescono a memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri e trasmettere telematicamente il file dei corrispettivi per malfunzionamento del dispositivo.

I dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere acquisiti a sistema mediante la presente funzionalità solo se il Registratore telematico/Server RT si trova nello stato "Fuori Servizio".

I dati trasmessi verranno imputati all'esercente che risulta utente di lavoro, riportato in "per conto di" nella testata, a valle dei controlli formali sui dati inseriti.

- I campi contrassegnati con **un asterisco** sono obbligatori
- i campi contrassegnati con **due asterischi** sono obbligatori in mutua esclusione
- il campo **Imposta IVA** è richiesto in presenza di **Aliquota IVA**
- Il campo **Riferimento normativo** è relativo all'ex art 21, comma 6, DPR 633/72

Acquisizione corrispettivi per dispositivo fuori servizio

Identificativo dispositivo:* **Matricola cassa:**

Data ora rilevazione:*

Dati contabili

Ammontare vendite*	Ammontare resi	Ammontare annulli	Riferimento normativo	Aliquota IVA**	Imposta IVA	Natura**	Ventilazione IVA**
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Esistono poi le ipotesi di malfunzionamenti dovuti all'impossibilità di trasmettere i dati per **assenza di rete**. Se infatti per mancanza di una connessione internet la trasmissione non è effettuata entro i 12 giorni successivi, il registratore telematico mette a disposizione un file dati sigillato elettronicamente contenente i 12 giorni memorizzati, file pronto per il suo trasferimento ad un altro dispositivo esterno che potrà successivamente effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate. In alternativa a quanto sopra, il file così estratto potrà essere inviato direttamente attraverso l'apposita funzione predisposta nell'area delle procedure di emergenza sul portale "Fatture e corrispettivi".

Home corrispettivi
Accreditamento
Gestore ed Esercente

➤ Servizi per Gestore ed Esercente

- [Certificato Gestore ed Esercente](#)
- [Ricerca dispositivo](#)
- [Ripristino dispositivo](#)
- [Procedure di emergenza](#)
- [Assenza di rete](#) ←
- [Dispositivo fuori servizio](#)
- [Trasmissione scartata](#)

Assenza di rete

La funzionalità è utilizzabile esclusivamente nel caso in cui il Registratore Telematico, dopo : sigillato il file da comunicare all'Agenzia delle entrate, non sia in grado di trasmettere lo stesso successive modificazioni.

I dati dei corrispettivi trasmessi verranno imputati all'esercente che in quel momento risulta p effettua questa trasmissione, essendo questa funzione finalizzata esclusivamente a consenti Registratore Telematico/Server-RT nonostante lo stesso sia impossibilitato a farlo.

Invio file corrispettivi

Seleziona e trasmetti il file dei corrispettivi sigillato.

Sfogli...

Invia

Non sono necessarie segnalazioni o accorgimenti di vario genere qualora l'interruzione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri dipenda dalla chiusura settimanale dell'attività d'impresa, o da quella per ferie, o stagionale. In queste situazioni il registratore telematico provvederà in autonomia ad elaborare ed inviare un unico file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione. Periodo per il quale l'esercente non ha ovviamente effettuato la chiusura giornaliera. L'invio del file verrà effettuato alla prima chiusura utile successiva alla riapertura dei locali.

Nella FAQ del 17 gennaio 2020, l'Agenzia sottolinea la necessità di contattare l'installatore del registratore telematico per modificare le eventuali impostazioni che consentono l'emersione di anomalie. L'Agenzia inoltre ricorda che, indipendentemente dal problema riscontrato, resta indispensabile liquidare correttamente l'imposta nel periodo di riferimento.

SANZIONI ED INVITI A REGOLARIZZARE OMISSIONI ED ERRORI

Bisogna innanzitutto ricordare che, come disposto dall'articolo 12-*quinquies* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 Euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri venga effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione e venga correttamente liquidata l'imposta sul valore aggiunto. Al di fuori dei suddetti casi, la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ovvero la memorizzazione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni disposte dal D.Lgs.

n. 471/1997 all'art. 6, comma 3 e all'art. 12, comma 2.

In particolare, è prevista:

- la sanzione pecuniaria pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inviato all'Agenzia, con un minimo di 500 Euro;
- la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro nel caso in cui, a seguito del malfunzionamento del registratore di cassa, non risulti la segnalazione del guasto presso l'Agenzia delle Entrate. La sanzione è irrogata anche nel caso in cui non vi siano stati documenti commerciali da annotare;
- la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese.

È fatta salva la possibilità per il contribuente regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni ridotte attraverso l'istituto del ravvedimento operoso e procedendo ad inviare o a correggere i corrispettivi errati, omessi o comunque non veritieri.

Al fine di stimolare gli esercenti all'adempimento spontaneo, sono in arrivo nei mesi di gennaio e febbraio 2020 le **lettere di compliance** per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 Euro, che nella dichiarazione Iva 2019 per l'anno 2018 hanno compilato il quadro VT nel riquadro riservato al dettaglio delle operazioni economiche effettuate nei confronti dei consumatori finali, senza inviare corrispettivi nel secondo semestre 2019.

L'Agenzia, tuttavia, non sta escludendo i contribuenti che per requisiti soggettivi o per scelta non hanno di fatto mai utilizzato i corrispettivi o addirittura non han-

no mai posseduto un registratore di cassa, operando nei confronti dei privati attraverso l'emissione della fattura. Si pensi al caso di un Professionista Avvocato che, pur non emettendo corrispettivi, certifica la propria attività svolta nei confronti dei privati cittadini attraverso l'emissione di una parcella.

La conseguenza di questo invio indiscriminato si stava trasformando nell'ennesimo aggravio burocratico a carico di imprese e loro consulenti poiché, come specificato nelle lettere, i soggetti che ricevono le comunicazioni sarebbero comunque tenuti a fornire chiarimenti tramite il canale CIVIS al fine di aiutare le Entrate ad aggiornare le banche dati per «indirizzare le comunicazioni future in maniera più efficace».

In merito l'Agenzia, in data 3 febbraio 2020, ha accolto le richieste del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espresse nel comunicato del 31 gennaio 2020 ed ha pubblicato sul proprio sito che seppur «*gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all'Agenzia chiarimenti e segnalazioni [...] Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura*».

“È fatta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni ridotte attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.”

FAC-SIMILE LETTERA DI COMPLIANCE

Gentile Contribuente,

la informiamo che alla data del 31 dicembre 2019 non ci risultano pervenuti i dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre 2019, nonostante Lei abbia indicato nella dichiarazione IVA 2019 di:

- a) aver effettuato operazioni economiche nei confronti di consumatori finali (quadro VT);
- b) aver realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro (quadro VE).

Le ricordiamo che a partire dal 1° luglio 2019, salvo i casi di esonero di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10 maggio 2019, coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro ed effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate, utilizzando il registratore telematico o l'apposita procedura web presente nel portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel periodo transitorio dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A partire dal 1° gennaio 2020, tali soggetti non possono più emettere scontrini o ricevute fiscali e devono risolvere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi esclusivamente mediante registratore telematico ovvero utilizzando la procedura web "documento commerciale online" presente nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Le chiediamo di verificare al più presto la sua posizione:

- qualora, a seguito anche delle sue verifiche, riconosca l'anomalia segnalata, può **regolarizzare** la sua posizione. Di seguito le indichiamo come;
- qualora abbia già **provveduto** a trasmettere i dati dei corrispettivi dopo il 31 dicembre 2019 non tenga conto di questa lettera;
- se ritiene di **non essere tenuto** a trasmettere i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, nell'ottica della massima collaborazione reciproca, la invitiamo a fornire **chiarimenti** o a segnalare eventuali dati ed elementi da noi non considerati. Di seguito le indichiamo come.

Come regolarizzare

Nel caso in cui Lei abbia omissis di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, la invitiamo a:

- 1) procedere alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019;
- 2) effettuare, mediante lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997), il versamento delle sanzioni previste in misura ridotta.

[segue]

*[segue]***Come fornire chiarimenti e chiedere informazioni**

Qualora ritenga di non essere tenuto a trasmettere i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, la invitiamo a fornire chiarimenti o a segnalare eventuali dati ed elementi da noi non considerati, tramite il servizio telematico attivo all'interno del canale di assistenza CIVIS, anche per il tramite del suo intermediario. Questo ci aiuterà ad aggiornare le nostre banche dati e a indirizzare le nostre future comunicazioni in modo più efficace. Per comunicarci eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata e per ulteriori informazioni, può contattare il numero 800.909.696 da telefono fisso oppure il numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo". Può anche rivolgersi al Suo ufficio territoriale di riferimento indicato nel riquadro che trova qui sotto.

Dove trovare maggiori dettagli utili alla trasmissione dei corrispettivi

Può trovare maggiori dettagli all'interno dell'area "Info e Assistenza" del portale "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Corrispettivi - Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)".

Al portale si può accedere sia dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate, sia da "La mia scrivania", dopo essersi autenticato con le credenziali Entratel o Fisconline.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

IL CAPO DIVISIONE
Paolo Savini

La registrazione contabile di contributi e crediti di imposta

A cura di **Federico Dal Bosco**

Con il presente scritto si esaminano dal punto di vista strettamente contabile e di bilancio, le rilevazioni dei contributi, nelle forme più frequenti, e dei crediti di imposta.

CONTRIBUTI

Quando parliamo di contributi, facciamo riferimento a elargizioni in denaro, senza un obbligo di restituzione e quindi a fondo perduto, erogate da enti pubblici o privati allo scopo di fornire un aiuto ad alcuni settori economici/ aree maggiormente bisognose di sostegno, oppure per incentivare il sostenimento di determinate tipologie di spese.

Si possono distinguere tre tipologie di contributi, a seconda che siano riferiti a spese specificamente individuate oppure siano previsti al solo scopo di aumentare le risorse dell'impresa. Tali tipologie sono:

- in conto esercizio;
- in conto impianti;
- in conto capitale.

1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Lo scopo di questi contributi è finanziare ed aiutare le esigenze di gestione dell'impresa, in denaro o in natura (in tal caso il valore da iscrivere in contabilità è il "valore normale" ex art.9 Tuir).

Dal punto di vista contabile e fiscale, si considerano ricavi a tutti gli effetti, con collocazione in bilancio:

- **alla voce A.5 Altri ricavi e proventi** del conto economico, nel caso in cui il contributo integri ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, oppure riduca i relativi costi;
- **alla voce C17 Interessi ed altri oneri finanziari**, qualora il contributo riduca costi di natura finanziaria

La loro erogazione può derivare da:

- **un contratto** oppure
- **una norma legislativa,**

Come detto, lo scopo principale è quello di essere un aiuto concreto alla gestione economica: in altre parole si ottiene un miglioramento dell'aspetto reddituale dell'impresa beneficiaria, attraverso l'erogazione di un sostegno che può assumere:

- la natura di un'integrazione di ricavi sotto forma di premio o contributo, oppure
- la natura di misura a riduzione di costi specifici (si pensi ad esempio ai contributi in conto interessi concessi a fronte di un finanziamento).

Dal punto di vista dell'imputazione, a livello sia civilistico, sia fiscale, il criterio è in generale quello della competenza economica. I contributi in conto esercizio infatti si rilevano contabilmente per competenza nel momento in cui l'impresa ottiene con ragionevole certezza, in base alla stipula di un contratto o l'ottenimento della delibera prevista dal regolamento dello specifico contributo, il diritto stesso a beneficiare dell'erogazione del contributo.

Volendo esemplificare, le **scritture relative** sono essenzialmente due:

- nel momento in cui l'impresa beneficiaria matura con ragionevole certezza il diritto al contributo, si rileva l'esistenza del **credito** verso l'ente erogatore:

CREDITO VERSO ENTE/ISTITUTO EROGANTE a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

- all'atto dell'effettivo accredito della somma di denaro del contributo, si contabilizza il suo **incasso**, talvolta diminuito di una ritenuta d'acconto del 4%):

Diversi	a	CREDITO VERSO ENTE/ISTITUTO EROGANTE
BANCA C/C		
ERARIO C/RITENUTE CONTRIBUTI		

Qualora poi il contributo sia legato, ai fini della competenza temporale, a più esercizi, è necessario riscontare tale contributo per gli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla percezione.

Esemplifichiamo tale casistica con il caso del contributo in conto esercizio previsto dalla Legge Sabatini.

Esempio di contributo in conto esercizio: L'agevolazione di contributo in conto interessi della Legge Sabatini

Il contributo, riconosciuto dal Ministero Sviluppo Economico a copertura degli interessi sui finanziamenti bancari sottoscritti per gli investimenti in acquisto di beni strumentali, confermato anche per il 2020 dalla recente legge di bilancio ai commi 226-229, è previsto che sia collocato nel bilancio in diminuzione nella voce C17 "Interessi ed altri oneri finanziari"; l'OIC 12 prevede infatti che finiscano in tale voce tutti i contributi finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza quali gli interessi passivi su finanziamento.

Il contributo derivante dalla Legge Sabatini, sempre ai sensi del Principio OIC 12, deve quindi essere rilevato per competenza, nel momento in cui si realizza la certezza dell'erogazione (non è pertanto influente il momento di percezione del contributo).

Ipotizziamo che un'impresa acquisti un macchinario, e contestualmente accenda un finanziamento bancario di 5 anni, ottenendo dietro richiesta un contributo in conto interessi pari a Euro 10.000.

All'atto del riconoscimento del contributo si dovrà effettuare la seguente rilevazione:

CRED. VS ENTE/ISTITUTO EROGANTE a CONTRIB. IN C/INTERESSI (C.17)	10.000
--	--------

Per il principio di competenza, si dovrà poi procedere alla scrittura di rettifica con la quale si rinvia, tramite risconto passivo, la quota del contributo non di competenza, pari ai 4/5 di 10.000:

CONTRIBUTO IN C/INTERESSI (C.17) a RISCONTI PASSIVI	8.000
---	-------

Ogni anno, per 5 anni, si avrà quindi l'iscrizione a bilancio di un ricavo finanziario in riduzione della voce C.17, pari a Euro 2.000.

2) CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

Si tratta di contributi che sono erogati da enti o amministrazioni pubbliche finalizzati all'acquisto o alla realizzazione di specifici beni strumentali ammortizzabili (ossia cespiti).

Considerando quanto affermato anche dal Principio contabile di riferimento, l'OIC 16, si ha che la contabilizzazione del contributo avviene:

- in base al principio di competenza (criterio valido sia ai fini civilistici che fiscali);
- a conto economico;
- a seguito di delibera dell'ente erogante che riconosce il diritto a percepire il contributo;
- da ultimo, dopo che l'impresa ha ricevuto comunicazione scritta circa il venir meno di qualsiasi eventuale vincolo alla riscossione.

Vi sono due possibili **metodi di contabilizzazione** del contributo in conto impianti:

- primo metodo: **indiretto** → il ricavo viene iscritto alla voce A5), quindi rinviato per competenza attraverso la contabilizzazione di risconti (passivi) per competenza agli esercizi successivi;
- secondo metodo: **diretto** → il contributo non è contabilizzato a ricavo ma direttamente a riduzione del costo pluriennale delle immobilizzazioni cui si riferisce; l'ammortamento del bene strumentale viene quindi calcolato sul valore del bene al netto dell'importo del contributo.

È bene precisare che non ci sono indicazioni, a livello di principi contabili, circa la preferenza un metodo rispetto ad un altro, pertanto i due metodi sono da considerarsi alternativi tra loro. Probabilmente il metodo diretto garantisce una migliore rappresentazione dell'operazione ai fini contabili, a parere di chi scrive, ma indipendentemente dal metodo prescelto, l'effetto sul reddito di esercizio è il medesimo, ossia tale scelta non influenza l'utile o la perdita finale.

È comunque obbligatorio dare indicazione in nota integrativa del metodo prescelto, per informare il lettore di bilancio di quale metodo è stato preferito e quindi come sono stati influenzate le correlate poste di bilancio delle immobilizzazioni, degli ammortamenti, dei risconti e dei ricavi.

Approfondiamo ora i due metodi brevemente sopra illustrati.

Metodo INDIRETTO

- Si contabilizza il contributo come ricavo, nella voce A.5 Altri ricavi e proventi;
- si ripartisce tale ricavo negli anni di vita utile del bene attraverso l'utilizzo di conto di risconto passivo;
- il costo storico del bene strumentale è ammortizzato al lordo del contributo ricevuto;
- sempre in merito al ricavo da contabilizzare, ogni anno si imputa a bilancio la quota risultante dall'applicazione del medesimo coefficiente usato per gli ammortamenti del bene.

Esempio

Impresa acquista impianto per 5.000 Euro.

Riceve contributo in conto impianti di 2.000.

Si ipotizzi un ammortamento del 20% annuo.

Avremo:

Contabilizzazione del contributo e contestuale incasso:

<i>CREDITI PER CONTRIB.C/IMPIANTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI (A.5)</i>	<i>2.000</i>
<i>BANCA C/C/ a CREDITI PER CONTRIB.C/IMPIANTI</i>	<i>2.000</i>

Ammortamento del 20% costo storico:

<i>QUOTA AMMORT. IMPIANTO a FONDO AMM.TO IMPIANTI</i>	<i>1.000</i>
---	--------------

Rilevazione del risconto passivo, rappresentante la quota di ricavi da riportare agli anni successivi per il principio di competenza, al netto di quanto è da contabilizzare come quota di ricavo dell'anno, applicando il coefficiente del 20%, ossia 400 Euro:

<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI (A.5) a RISCONTI PASSIVI</i>	<i>1.600</i>
---	--------------

Abbiamo quindi a Conto Economico:

- un costo di 1.000 Euro (pari al 20% di 5.000 Euro)

- un ricavo di 400 Euro, dato dall'applicazione di 20% a 2.000 Euro di contributi, per un saldo netto di 600 di componenti negativi di reddito.

In costanza di applicazione del coefficiente del 20%, per i prossimi 4 esercizi avremo la contabilizzazione di tali componenti reddituali.

Metodo DIRETTO

- si contabilizza il costo del bene strumentale al netto del contributo;
- tale costo del bene strumentale, come detto ridotto del contributo, è poi ammortizzato.

Esempio

Con riferimento all'esempio ed ai valori di cui sopra, abbiamo:

Acquisto del bene strumentale

DIVERSI a DEBITI VERSO FORNITORI	6.100
IVA A CREDITO	1.100
IMPIANTI	5.000

Contabilizzazione del contributo e contestuale incasso:

CREDITI PER CONTRIB.C/IMPIANTI a IMPIANTI	2.000
BANCA C/C/ a CREDITI PER CONTRIB.C/IMPIANTI	2.000

Ammortamento del 20% costo storico:

QUOTA AMMORT. IMPIANTO a FONDO AMM.TO IMPIANTI	600
--	-----

Abbiamo quindi a Conto Economico:

- un costo di 600 Euro (pari al 20% di 5.000 Euro meno 2.000 Euro di contributi)

- nessun ricavo,

per un saldo netto di 600 di componenti negativi di reddito.

Come si può vedere, indipendentemente dal metodo usato, non cambia l'incidenza economica in bilancio dell'operazione.

3) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Sono contributi elargiti al fine di aumentare il patrimonio dell'impresa (o per la copertura di perdite), senza vincoli circa la realizzazione di uno specifico investimento.

La contabilizzazione avviene per competenza nell'esercizio in cui si realizza la certezza del diritto al contributo. Prima della modifica della struttura e composizione dei bilanci, operata dai bilanci del 2016, i contributi in conto capitale erano iscritti in bilancio come sopravvenienze attive, e quindi proventi straordinari nella voce E20) di conto economico.

Eliminata la sezione E del conto economico, tali contributi ora devono essere iscritti in altre sezioni di conto economico, a seconda dalla natura del contributo.

Dal punto di vista strettamente fiscale, si possono considerare come delle **sopravvenienze attive, con imputazione integrale nell'anno di percezione del contributo** oppure, in alternativa ed a scelta del contribuente, **in quote costanti a partire dall'anno di percezione sino a un massimo 5 esercizi successivi**.

Si assiste pertanto a una **differenza di criterio di imputazione**:

- per competenza a livello civilistico,
- per cassa dal punto di vista fiscale.

È quindi possibile che si realizzi uno sfasamento tra l'imputazione a bilancio (anno in cui si ha la certezza del diritto al contributo) e l'imponibilità fiscale (anno di percezione del contributo), da gestire in dichiarazione dei redditi attraverso una variazione fiscale.

Le scritture contabili sono le medesime di quelle esaminate per i contributi in conto esercizio, con magari l'utilizzo del conto Sopravvenienze attive per contabilizzare il ricavo rappresentato dal contributo (in luogo del conto Contributo in conto esercizio):

CRED. VS ENTE/ISTITUTO EROGANTE a SOPRAVVENIENZE ATTIVE	10.000
---	--------

Qualora però si presenti la situazione in cui l'impresa sceglie di tassare ratealmente in contributo in cinque pe-

riodi di imposta, si deve contabilizzare le imposte differite Ires sui 4/5 del contributo.

Avremo quindi:

IMPOSTE IRES DIFFERITE ESERC. (ce) a FONDO IMP.DIFFERITE (sp)

Negli esercizi successivi si contabilizzerà lo del fondo imposte differite per la quota di imposte dovute in ciascuno dei periodi di imposta oggetto della rateazione.

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

Nell'ambito delle agevolazioni, una vasta categoria è costituita da i crediti di imposta, che consistono nella concessione di un credito, da utilizzarsi in compensazione di debiti fiscali e di contributi (in taluni casi, quando previsto dalla normativa istitutiva del credito, può essere richiesto a rimborso).

Le caratteristiche di tali crediti sono stabilite dalle varie leggi istitutive.

A livello generale, senza entrare nello specifico dei vari e numerosi crediti di imposta previsti dalla normativa fiscale (basti vedere le istruzioni del quadro RU del modello Redditi per avere un riscontro di quanto crediti di imposta vi siano), dal punto di vista contabile, l'impresa beneficiaria di un credito d'imposta, al momento in cui matura il diritto al credito di imposta, deve effettuare la seguente scrittura contabile:

CREDITO DI IMPOSTE LEGGE (cred. Trib. 5-bis SP) a ALTRI RICAVI E PROVENTI

N.B.: Si consiglia di dettagliare il conto "Credito di imposta" con il nome e soprattutto la menzione della legge istitutiva nella denominazione.

In fase poi di utilizzo effettivo del credito in compensazione di altri tributi, si contabilizzerà la riduzione di tale credito:

DEB. VERSO a CREDITO DI IMPOSTE LEGGE (cred. Trib. 5-bis SP)

Si tratta quindi di una contabilizzazione analoga a quella di un contributo in conto esercizio. Si deve però di volta in volta verificare le specifiche caratteristiche dell'agevolazione, per stabilire con certezza se si tratti di un credito da considerarsi come contributo in conto esercizio o in conto capitale o impianti.

Esempio: credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Esaminiamo uno dei crediti di imposta più famosi ed attuali, quello per attività di ricerca e sviluppo, che prevede la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50% o del 25% dell'ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo effettuati qualora eccedano la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, vale a dire 2012, 2013, 2014, ovvero dalla sua costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.

L'iscrizione in bilancio del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è strettamente correlata alla modalità di rilevazione dei costi. Abbiamo quindi che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo può avere natura di:

- *contributo in conto esercizio, nel caso in cui le spese agevolate siano state contabilizzate in Conto Economico;*
- *contributo in conto capitale, considerato che i costi possono essere capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (per la sola parte relativa allo sviluppo).*

A seconda di quale impostazione è stata data in contabilità, avremo quindi che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo potrà essere contabilizzato come contributo in conto esercizio, oppure come contributo in conto capitale.

LE INDICAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA E IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI CIRCA I CONTRIBUTI RICEVUTI E I CREDITI DI IMPOSTA

Si ricorda che l'art. 1, commi 125-129, L. n. 124/2017 impone alle imprese di evidenziare nella nota integrativa del bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni, società da loro controllate, da società a partecipazione pubblica e società da loro partecipate; dal 1° gennaio 2018, quindi, in nota integrativa si devono indicare le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati, per importi superiori a 10.000 Euro nel periodo considerato.

Con riferimento ai crediti di imposta, la normativa prevede che essi vadano obbligatoriamente indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. Il quadro di riferimento per i crediti di imposta è il quadro RU.

Da ultimo, le imprese che hanno conseguito aiuti di Stato nel 2018, hanno avuto l'obbligo di assolvere nell'ambito della dichiarazione dei redditi ed Irap 2019 all'adempimento della comunicazione mediante la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", nel quadro RS dei modelli dichiarativi delle Redditi e nel quadro IS del modello Irap; l'indicazione degli aiuti nel prospetto è condizione indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

N.B.: la detrazione decennale del 65% relativa al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è usufruibile anche dai soggetti che realizzano redditi di impresa e/o lavoro autonomo, in quanto non è limitata a fabbricati a destinazione abitativa, potendo essere estesa anche a immobili di natura strumentale.

Sulla contabilizzazione di tale beneficio si registrano due pareri opposti:

- per una linea di pensiero, si deve rilevare il credito maturato verso l'Erario, teoricamente godibile in 10 rate annuali, contabilizzando la sua riduzione man mano che trascorrono le varie annualità in cui la società riduce l'Ires della quota di detrazione spettante; la contabilizzazione avviene quindi al pari di un credito di imposta;
- per un'altra linea di pensiero, da preferire, l'agevolazione è considerata non come un credito di imposta ma solo come una detrazione d'imposta; ci si deve limitare a ridurre direttamente l'ammontare delle imposte di ciascun singolo esercizio in dichiarazione dei redditi, mediante una riduzione diretta di Ires, senza evidenziare alcuna quota di credito in contabilità.

È da preferire quest'ultima soluzione in quanto non è certo che per ognuno dei 10 anni di teorico godimento della detrazione ci sia la capienza di imposta da parte della società.

La detrazione infatti, a differenza di un credito di imposta (quest'ultimo sempre riportabile di dichiarazione in dichiarazione anche se non goduto) viene persa in caso di non utilizzo.

Le principali scadenze fiscali di marzo 2020

A cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Alessandro Paglione

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CU RELATIVE AI REDDITI EROGATI NEL 2019 DICHIARABILI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Scadenza:	9 marzo 2020
	Cos'è:	Comunicazione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi che confluiscono nella dichiarazione precompilata.
	Ambito soggettivo:	Sostituti d'imposta che hanno erogato tali redditi.
	Cosa comunicare:	Dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019.*
	Regime sanzionatorio:	Per l'omessa, incompleta o errata comunicazione è prevista una sanzione pari a 100 Euro per ciascun percipiente fino ad un massimo di 50.000 Euro. Nel caso in cui la comunicazione venga effettuata entro 5 giorni dall'eventuale scarto da parte dell'Amministrazione Finanziaria non sono previste sanzioni. Se, invece, la "correzione" di CU errate (e non scartate) avviene entro i 60 giorni dalla scadenza, è prevista la riduzione delle sanzioni ad un terzo, fino ad un massimo di 20.000 Euro.
	Ravvedimento operoso:	Non previsto.

* I dati relativi ai redditi esenti o non dichiarabili nella dichiarazione precompilata possono essere trasmessi entro lo stesso termine per la trasmissione del Modello 770/2020, attualmente 31 ottobre 2020.

VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2020	Scadenza:	16 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento dell'Iva mensile derivante dalla liquidazione del mese di febbraio 2020.
	Ambito soggettivo:	Sono tenuti a versare l'Iva di febbraio 2020 tutti i contribuenti Iva che adottano il metodo della liquidazione Iva mensile.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Per l'omesso o insufficiente versamento di Iva, la sanzione è pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
	Ravvedimento operoso:	Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO SALDO IVA ANNUALE 2019	Scadenza:	16 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2019.
	Ambito soggettivo:	Sono tenuti a versare il saldo Iva tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2019.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Per l'omesso o insufficiente versamento di Iva, la sanzione è pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
	Ravvedimento operoso:	Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Scadenza:	16 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento delle ritenute d'acconto indicate nelle fatture pagate nel mese di febbraio 2020.
	Ambito soggettivo:	È tenuto a versare la ritenuta d'acconto il contribuente che, pagando una fattura nel mese di febbraio, diventa sostituto d'imposta.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Per l'omesso o insufficiente versamento la sanzione è pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
	Ravvedimento operoso:	Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Scadenza:	16 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali sui redditi da lavoro dipendente corrisposti nel mese di febbraio.
	Ambito soggettivo:	Datori di lavoro.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Per l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute la sanzione è pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali versati in ritardo è regolato dall'art. 116, commi 8 e 9 della legge n. 388/2000.
	Ravvedimento operoso:	Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per le ritenute erariali. Ravvedimento non previsto per le ritenute Inps.

VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2020)	Scadenza:	16 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2020.
	Ambito soggettivo:	Società di capitali e enti commerciali.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Per l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute la sanzione è pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali versati in ritardo è regolato dall'art. 116, commi 8 e 9 della legge n. 388/2000.
	Ravvedimento operoso:	Ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per le ritenute erariali. Ravvedimento non previsto per le ritenute Inps.

VERSAMENTO SECONDA RATA SALDO E STRALCIO	Scadenza:	31 marzo 2020
	Cos'è:	Versamento della seconda rata del "Saldo e Stralcio" per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateale.
	Ambito soggettivo:	Tutti i soggetti che abbiano aderito al "Saldo e Stralcio" di cui alla L. n. 145/2018 ed abbiano optato per il versamento rateale.
	Cosa comunicare:	Non previsto.
	Regime sanzionatorio:	Il ritardato o omesso versamento della rata comporta il non perfezionamento dell'agevolazione. In tal caso gli importi eventualmente pagati saranno considerati quali acconti sulle somme originariamente dovute.
	Ravvedimento operoso:	Non previsto.

Introduzione al controllo di gestione

A cura di Piero Capestrano

Il controllo di gestione può essere definito come il processo mediante il quale i dati prodotti all'interno dell'azienda vengono ordinati e sintetizzati al fine di renderli più comprensibili a chi deve prendere decisioni.

PREMESSA

È noto come, all'interno di un'azienda *"in movimento"*, venga prodotta una considerevole quantità di informazioni le quali, se utilizzate in modo corretto, possono essere di notevole supporto all'imprenditore. Si potrebbe meglio definire, quindi, il controllo di gestione come quel processo che consente di produrre le c.d. **"informazioni per decidere"**.

I dati analizzabili attraverso questo "strumento" possono essere di qualsiasi tipo: dall'analisi delle statistiche di vendita, ad esempio, è possibile fornire report sulla concentrazione dei prodotti più venduti, oppure sulle zone geografiche in cui si localizzano i maggiori volumi di vendita, o, ancora, sui clienti maggiormente fidelizzati e sui periodi dell'anno in cui si vende maggiormente un determinato prodotto ed a quali condizioni.

Il "pane quotidiano" di chi si confronta giornalmente con il controllo di gestione, inoltre, non è fatto solo da meri dati numerici quali fatturato, costi, margini, flussi finanziari ecc. Il vero *"controller"* si interfaccia quotidianamente con tutte le aree strategiche dell'azienda, lavorando a stretto contatto con il management, l'amministrazione, l'area commerciale, il marketing ecc.

In questa rubrica, in particolare, ci concentreremo sugli strumenti a disposizione del controllo di gestione che possono essere impiegati da chi, pur non vivendo l'azienda dal suo interno, dispone di dati quali movimenti contabili e bilanci: da questi è possibile ricavare informazioni che, seppur in maniera limitata, sono in grado di fornire all'imprenditore utili strumenti per pianificare la strategia da adottare.

In tal senso, il compito del controllo di gestione viene ad essere quello di ricavare le predette informazioni dalla contabilità e dal bilancio ed utilizzarle a favore dell'imprenditore.

Il percorso da seguire si articolerà, dunque, in vari passaggi, tra i quali:

- **la riclassificazione del bilancio.** Oltre alla riclassificazione standard, prevista dal codice civile e dai principi contabili italiani, esistono altri modi di riclassificare il c.d. bilancio di verifica. Tali riclassificazioni alternative forniscono un primo strumento per analizzare i risultati emergenti dalla gestione aziendale;
- **l'analisi per indici.** Riclassificato il bilancio, è possibile analizzare la "salute" dell'azienda attraverso l'elaborazione di svariati indici, che consentono di monitorarne le performance economiche, finanziarie e patrimoniali;
- **l'analisi comparata.** Bilanci riclassificati e indici possono essere comparati in periodi differenti (anni, trimestri, mesi). Ciò consente di evidenziare l'andamento della gestione, che costituisce informazione di fondamentale importanza se si vuole pianificare il futuro;

- **elaborazione del budget.** Analizzato il passato, occorrerà pianificare il futuro. Il budget non è altro che lo strumento per visualizzare il bilancio del prossimo periodo (di solito, anno). Questa operazione richiederà una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali: se, infatti, è più difficile prevedere i ricavi, molta attenzione dovrà essere prestata alla previsione dei costi. Occorrerà, pertanto, capire quali sono i costi variabili e quali quelli fissi, valutare la possibilità di razionalizzare tali costi e tradurre in costi e ricavi eventuali nuove attività da intraprendere;
- **analisi degli scostamenti.** Se predisporre un budget significa “prevedere” l’andamento del prossimo periodo, l’analisi degli scostamenti è lo strumento per misurare le differenze tra la previsione e ciò che è accaduto concretamente; in tal modo, sarà possibile analizzare cosa non ha funzionato e cosa, invece, è andato come previsto o addirittura meglio;
- **forecasting.** Oltre all’analisi degli scostamenti, è possibile aggiornare il risultato previsto per la fine del periodo, assunto a base del budget, attraverso lo strumento del *forecast*. Esso si concretizza, sostanzialmente, nella possibilità di aggiornare i dati del budget con quelli a consuntivo di un periodo intermedio, al fine di ricalcolare il risultato previsto alla fine dell’orizzonte temporale considerato.

“Il vero *“controller”* si interfaccia quotidianamente con tutte le aree strategiche dell’azienda.”

I VARI TIPI DI CONTABILITÀ: DALLA CONTABILITÀ GENERALE A QUELLA ANALITICA

Com’è noto, i principali “eventi” di natura economica e patrimoniale vengono rilevati attraverso la contabilità, che può essere semplicisticamente ricondotta a due tipologie principali: la contabilità generale e la contabilità analitica (o industriale).

La **contabilità generale** rileva tutti i “movimenti” amministrativi intercorsi tra l’azienda e l’ambiente esterno. I dati rilevati si caratterizzano per essere:

- **accertati** → devono trovare fondamento in precisi documenti giustificativi;
- **sintetici** → ovvero riepilogativi;
- **storici** → rilevano solo fatti già accaduti.

La **contabilità analitica**, invece, registra fatti di gestione interna ed i dati rilevati possono essere:

- **analitici** → costi e ricavi vengono riclassificati in modo da fornire informazioni più dettagliate all’amministrazione;
- **non accertati** → possono derivare da previsioni o essere predeterminati;
- **attuali** → non hanno, infatti, bisogno di una precisa corrispondenza a documenti giustificativi.

La contabilità generale, dunque, consiste nella registrazione, attraverso la partita doppia, di fatti gestionali esterni, secondo precise norme sancite dal codice civile e dai principi contabili nazionali (OIC).

L’unità di base del sistema di contabilità generale è la prima nota, costituita da almeno due movimenti: uno in Dare, l’altro in Avere. Ogni movimento viene identificato da un numero di protocollo (da non confondere con il protocollo Iva) e da una data di registrazione.

I dati della contabilità generale vengono riepilogati nelle voci di bilancio, organizzate in una struttura gerarchica, a più livelli, secondo uno schema dettato dal codice civile, che ha recepito la IV direttiva CEE (proprio per questo motivo, esso viene, usualmente, definito come Bilancio CEE).

Come già anticipato, la contabilità generale registra le operazioni che intercorrono tra l’azienda e l’esterno senza lasciare traccia della fine che fanno una volta *“entrate”*.

Chiariamo quanto appena affermato con un *esempio*: la rilevazione di un acquisto di materie prime evidenzia, esclusivamente, il debito verso il fornitore, il sostenimento del costo per l'acquisto dei beni ed il credito Iva generato dall'operazione. Non viene, quindi, rilevato se quelle materie prime siano finite nel magazzino A ovvero B, se siano state utilizzate, o meno, per la produzione del prodotto finito (o semilavorato) X ovvero Y. O ancora, si consideri che la rilevazione dei costi del personale in contabilità generale si limita ad evidenziare i debiti verso i dipendenti, l'erario e gli enti previdenziali ed i relativi costi, senza lasciare traccia dell'area gestionale di provenienza di tali costi (amministrazione, produzione, area commerciale, ecc.).

Per soddisfare l'esigenza di acquisire tali "maggiori informazioni", entra in gioco la contabilità analitica la cui funzione primaria è, appunto, quella di dettagliare maggiormente quanto registrato con la contabilità generale, indicando, sostanzialmente, la destinazione in caso di acquisti (o, più in generale, di sostenimento di costi) e la provenienza (in caso di vendite).

Naturalmente, l'azienda che "elabora" internamente la contabilità è più agevolata nell'implementare un sistema di contabilità analitica rispetto a chi, come nel caso dello Studio commerciale, inserisce la contabilità dall'esterno, senza avere, quindi, una serie di informazioni e di collegamenti con il sistema amministrativo/gestionale che opera dall'interno.

Nonostante le limitazioni che comporta l'adozione della contabilità generale, di per sé l'unica alternativa al c.d. *controller* esterno, è possibile implementare un sistema di rilevazione che, pur rimanendo funzionale alle esigenze della contabilità generale (redigere bilanci CEE e adempiere agli obblighi fiscali), fornisca informazioni più specifiche, al fine di consentire l'implementazione di un c.d. **"controllo di gestione esterno"**.

Ciò, in pratica, può concretizzarsi nel dettagliare maggiormente il piano dei conti utilizzato per la rilevazione dei movimenti contabili.

Si consideri, ad esempio, la contabilità di un'azienda che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori. Questa tipologia di azienda genera ricavi attraverso la prestazione di servizi; pertanto, nel rilevare i movimenti generati dalle fatture di vendita, alla contabilità generale basterebbe imputare la totalità dei ricavi nella voce generica "Ricavi per prestazione di servizi". Volendo ottenere maggiori informazioni sulla "provenienza" di tali ricavi, potrebbero essere utilizzati più conti di ricavo distinti come, ad esempio, "Ricavi per installazioni", "Ricavi per manutenzioni" e "Ricavi per riparazioni".

Allo stesso modo, potrebbero essere trattati gli acquisti dei materiali al servizio delle tre attività tipiche aziendali: invece di utilizzare il conto generico "Materiale c/acquisti", potrebbero essere utilizzati i conti "Acquisto di materiali per manutenzioni", "Acquisti di materiali per riparazioni" e "Acquisto di materiali per installazioni", speculari ai conti di ricavo dettagliati proposti.

Ciò implicherebbe, sicuramente, una maggiore attenzione e, probabilmente, un maggior dispendio di tempo nel gestire la contabilità di quella determinata azienda ma, al tempo stesso, permetterebbe di ottenere dati preziosi ed utili ad un'analisi più accurata dell'andamento della gestione.

Se poi si considera che, con l'introduzione della fatturazione elettronica, potrebbe essere possibile agganciare un determinato "codice servizio" al suo corrispettivo conto di ricavo, o il codice articolo al rispettivo conto di costo, il problema del tempo potrebbe dirsi praticamente risolto.

Un altro esempio potrebbe essere costituito dalla rilevazione dei costi del personale. Ipotizziamo che in azienda siano presenti due addetti all'amministrazione, un operaio addetto alla manutenzione, due addetti alle riparazioni e due alle installazioni.

Come anticipato, nella contabilità generale si procederebbe alla rilevazione dei costi cumulati, al limite distin-

guendo tra impiegati e operai. Volendo, però, dettagliare i costi, avvicinandosi ad una tipica rilevazione della contabilità analitica, basterebbe richiedere, a chi elabora i riepiloghi contabili del personale, di elaborare un riepilogo separato per ciascuna tipologia di addetto, in modo da registrarne i costi (tale utilità è meno sentita a livello patrimoniale) distinti per categoria di addetto e area di appartenenza.

Attraverso tali tecniche è, quindi, possibile iniziare ad elaborare informazioni a cui, da una semplice contabilità generale, sarebbe impossibile risalire.

Ricavi per prestazione di servizi	600.000,00				
Materiali c/acquisti	(252.000,00)				
Costi del personale	(215.000,00)				
Margine	133.000,00				



	Installazione	Manutenzione	Riparazione	Struttura
Ricavi per installazioni	350.000,00			
Ricavi per manutenzioni		100.000,00		
Ricavi per riparazioni			150.000,00	
Acquisto di materiali per installazioni	(200.000,00)			
Acquisto di materiali per manutenzioni		(10.000,00)		
Acquisto di materiali per riparazioni			(40.000,00)	
Acquisto di cancelleria e altri materiali amministrazione				(2.000,00)
Costi per personale amministrativo				(50.000,00)
Costi per personale addetto alle installazioni	(65.000,00)			
Costi per personale addetto alle manutenzioni		(40.000,00)		
Costi per personale addetto alle riparazioni			(60.000,00)	
Margine	85.000,00	50.000,00	50.000,00	(52.000,00)
Margine %	24,29%	50,00%	33,33%	

Naturalmente, l'esempio riportato tende a generalizzare e semplificare una procedura che, per essere eseguita in maniera corretta ed estesa alla generalità delle variazioni economiche, comporta una approfondita conoscenza delle dinamiche aziendali.

È, infatti, indispensabile che la classificazione delle rilevazioni contabili per provenienza e destinazione sia quanto più aderente possibile al vero: commettere errori nell'inserimento dei dati comporterebbe inevitabilmente la produzione di informazioni errate. Come era solito dire uno dei massimi esperti nella materia: **“Bad in → Bad out!”**

Ciononostante, soprattutto per le aziende di ridotte dimensioni che non hanno la possibilità di implementare un sistema di contabilità analitica interno, si ritiene che questa sia la strada da seguire per iniziare un percorso di supporto all'imprenditore nell'analisi dell'andamento della gestione aziendale e nello sviluppo di nuove strategie che consentano all'azienda di continuare ad essere competitiva.

La comunicazione telefonica: come gestirla con efficacia

A cura di **Mario Alberto Catarozzo**

Il telefono è uno strumento di lavoro indispensabile e un'ottima risorsa per risparmiare tempo e gestire efficacemente le attività e le relazioni. Ad una condizione, però: saperlo gestire.

Quando parliamo di comunicazione telefonica in uno Studio Professionale, ci riferiamo in particolare al telefono fisso, che per un collaboratore è lo strumento principale di lavoro insieme alle email. Il cellulare, infatti, non è uno strumento che solitamente un collaboratore usa, tantomeno in ufficio, in quanto questo viene dato in uso di solito al dipendente che lavora spesso in mobilità e quindi ha necessità fuori dall'ufficio di vedere la posta e gestire relazioni con i clienti.

Per quanto riguarda il cellulare personale, invece, ci rimettiamo alle policy interne a ciascuna azienda, limitandoci qui a ricordare che tale strumento è una delle principali fonti di disturbo.

IL TELEFONO FISSO

Le continue **interruzioni** causate dal telefono fisso, così come dalle email, rappresentano una fonte di **stress** e una fonte di dispersione di energie, attenzione e **tempo**. L'essere continuamente distolti da ciò che stiamo facendo per poi dover recuperare la concentrazione non è certo la miglior strategia nella gestione del tempo e dello stress. Ogni qual volta interrompiamo e riprendiamo ciò che stiamo facendo, non facciamo altro che allungare i tempi delle nostre attività.

Eccoci così costretti a rispondere a clienti in ansia, a richieste urgenti, a chiarimenti impellenti. Insomma, dal due al tre ci troviamo lì con la cornetta del telefono incollata all'orecchio ad ascoltare problemi e a dispensare soluzioni.

Alle telefonate dall'esterno si aggiungono poi le chiamate interne all'organizzazione, soprattutto quando le dimensioni organizzative cominciano ad essere importanti e il contatto fisico non è sempre possibile o agevole. Si pensi, ad esempio, ad aziende con decine di collaboratori organizzati su più piani di uno stabile, oppure in uffici diversi. A ciò si aggiungano le organizzazioni con più sedi sul territorio.

Anche l'uso del telefono fisso deve essere strategico e ben gestito: se possibile meglio parlarsi di persona, dove ai due canali di comunicazione (verbale e paraverbale) si aggiunge il linguaggio del corpo.

Passiamo ora a capire quando la comunicazione telefonica diventa efficace e quando invece rappresenta una perdita di tempo.

GESTIRE I TEMPI AL TELEFONO

Innanzitutto poniamoci una domanda: cosa è utile comunicare al telefono e quando.

Il telefono è uno strumento di relazione, in quanto permette di comprendersi velocemente e di rispondere in tempo reale alle domande. D'altro canto, il telefono non permette di vedersi ed è facile distrarsi, perché spesso seduti alla scrivania continuiamo a digitare sul computer o scrivere a penna o portare avanti altre faccende, con-

vinti che il *mutitasking* esista.

La prima regola fondamentale è di fare una cosa alla volta e concentrarsi in ciò che si sta facendo; pertanto se state parlando al telefono, dedicate la vostra attenzione alla telefonata e cercate di farla durare il meno possibile. Seconda regola è di non farsi portare a spasso dall'interlocutore, **cercate, cioè, di gestire la telefonata, in modo che siate voi a decidere i tempi e non il vostro interlocutore**. In caso contrario, se incapperete nel cliente o collega logorroico, ansioso o che ha tempo da perdere, rischierete di perderne a vostra volta assecondandolo.

Se siete voi a prendere l'iniziativa della telefonata, allora dovete prima programmarla, nel senso che dovete prima **pensare al tempo necessario o che avete a disposizione**, in modo da creare le condizioni per poi rispettare tali tempi. Per esempio, anticipate al vostro

interlocutore che avete solo 10 minuti, perché state entrando in riunione; oppure che non potete parlare oltre, perché avete una persona che vi sta cercando, insomma create le condizioni per far finire la telefonata quando per voi è il momento giusto. Tutto questo deve essere coordinato, ovviamente, con eleganza e cura delle relazioni e mai con arroganza o menefreghismo.

“Se state parlando al telefono, dedicate la vostra attenzione alla telefonata e cercate di farla durare il meno possibile.”

CONSAPEVOLI DEL VOSTRO RUOLO

La gestione del telefono deve avvenire anche con la consapevolezza di quale è il nostro ruolo. Pertanto la receptionist, la segretaria personale, o ancora il centralino, dovranno armarsi di santa pazienza ed essere consapevoli che ciò che viene loro richiesto è cortesia, velocità, disponibilità, empatia e organizzazione.

Laddove, invece, il proprio ruolo sia un altro, il telefono è solo uno strumento di comunicazione, di lavoro e di gestione delle relazioni; come tale deve essere trattato. A volte in alcuni uffici si vede un uso del telefono poco consoni al ruolo svolto e poco aderente alle attività; parlo in proposito di situazioni in cui ci si racconta del più e del meno con colleghi o clienti; in cui le telefonate durano delle intere mezzore o più; di situazioni in cui l'uso del telefono è di disturbo ai colleghi che lavorano nella stessa stanza o in postazioni vicine. Insomma, **consapevolezza, rispetto e opportunità** sono sempre buone regole di condotta, anche se non codificate in policy o regolamenti interni.

COME FARE “DA FILTRO” AL TELEFONO

Cordialità, cortesia, disponibilità, precisione sono tutti aspetti che comunicano chi siete, qual è lo stile della vostra organizzazione, come lavorate. Ricordatevi sempre, soprattutto per chi ha a che fare direttamente con i clienti, che quando siete al telefono rappresentate in quel momento lo Studio e che le persone vedranno voi come referenti dell'intera organizzazione. Una bella responsabilità, insomma.

Vediamo per esempio cosa segue alla faticosa domanda che diligentemente viene posta come benvenuto telefonico dalle segretarie a coloro che chiamano per parlare con il titolare: «*Chi lo desidera?*». Segue il nostro nome e... «*Aspetti, vedo se è in Studio*»... Ma come, vedo se è in Studio??!! Di quante centinaia di metri quadrati è il vostro Studio per non sapere se c'è oppure no??!! A volte segue la variante: «*Non so se è già arrivato*»... Anche qui: o il titolare ha una botola segreta da cui passa, oppure quante porte di accesso allo Studio avete per non sapere se ha varcato la soglia oppure no??!! C'è anche chi si lancia in un «*Non so se è ancora in Studio*»... Idem come sopra: o in Studio ci sono pareti girevoli, uscite segrete, cunicoli da cui uscire, oppure dalla porta principale sarà passato e lei è lì tutto il giorno, come fa ad avere dubbi??!!

Poi, come se non bastasse, segue non un'indicazione precisa del tipo «*La faccio richiamare nel pomeriggio*»,

“Ricordatevi sempre, che quando siete al telefono rappresentate in quel momento lo Studio. Una bella responsabilità, insomma.”

oppure «Provi a richiamare alle 18». No. Segue un «Ho controllato, il Dottore... non è in Studio. Provi a richiamare più tardi». Più tardi quando??!! Oppure: «Qual è il suo nome? Ho preso l'appunto, riferisco quando torna...». E poi? Cioè, proviamo a chiederci cosa resta nella testa del cliente che ha chiamato? Che non si sa bene se il Dottore è arrivato, uscito o disperso in Studio. Che dopo varie ricerche di una segretaria da tartufo non risulta reperibile.

Certo, sono tutte frasi fatte, modi “gentili” e “furbi” per prendere tempo, per valutare se l'interlocutore dall'altra parte della cornetta merita o meno il tempo del vostro capo, se ne vale la pena. Il cliente tuttavia capisce presto che sta per essere rimbalzato come una pallina da tennis contro un muro di cemento armato. E non è simpatico, per nessuno.

LA GESTIONE DELLE TELEFONATE FIUME

Altra fonte di perdita di tempo sono le **telefonate-fiume**, che fanno il paio con le email-fiume. Come gestirle in modo da non farci tirare nel vortice della logorrea del cliente o del collega? Come non essere sgarbati e nello stesso tempo evitare dispersioni inutili?

Innanzitutto, buona regola è volgere sempre in positivo la conversazione e la “scusa”, anche nell'interesse anche dell'interlocutore. Per cui dire, per esempio «*Non voglio sembrare sgarbato, ma ho poco tempo*» è poco efficace, perché nel percepito dell'interlocutore verrà registrato come «*Sei sgarbato con me*». La negazione, infatti, non viene elaborata, o viene elaborata in ritardo dalla nostra mente, per cui ciò che giunge all'altro di ciò che diciamo è quanto segue alla negazione. In questo caso è la parola “sgarbato” che verrà registrata *in primis*, in quanto il “non” viene elaborato solo in seconda battuta, quando il “danno” è oramai fatto.

Come si può gestire meglio questo passaggio? Possiamo girare tutto in positivo e invece di far leva sul fatto che abbiamo poco tempo, che siamo di fretta, che il cliente con la sua chiamata ci sta facendo perdere tempo, possiamo volgerla come se lo facessimo nel suo interesse di rimandare il colloquio telefonico: «*Senta, poiché voglio dedicarle la giusta attenzione e in questo momento non riesco perché... la richiamo io alle ore...*». In questo modo avrete ottenuto il duplice risultato di avere interrotto una probabile telefonata logorroica e di aver fatto una bella impressione sul cliente, che percepirà la vostra attenzione nei suoi confronti. Poi, ovviamente, lo dovete richiamare: **ogni promessa è un debito**. Ma innanzitutto lo richiamerete nel momento che deciderete voi e che quindi sarà per voi più comodo. Inoltre, il più delle volte se fate passare il momento di ansia del cliente, sarà lui stesso più sintetico e arriverà perfino a dimenticare la ragione della chiamata. Poi, richiamandolo quando è il “vostro” momento, potrebbe non essere lui nelle migliori condizioni per rispondere e quindi per gestire una lunga chiamata, per cui sarà lui stesso ad abbreviare il tutto, con vostra grande soddisfazione!

Altra tecnica è creare **partnership** con il cliente logorroico a telefono. Cosa intendiamo con ciò? Si tratta, in sostanza, di chiedere al cliente di aiutarci a capire. Per esempio, quando il cliente parte con un fiume di parole, si può chiedere al cliente di “aiutarci” a mettere ordine a ciò che sta dicendo, di “aiutarci” a fare una sintesi, di “aiutarci a capire qual è il problema o la questione in due parole”, perché... siamo noi che ci perdiamo e abbiamo bisogno del suo aiuto. Diamo a lui il compito di venirci incontro; e sempre tutto nel suo interesse, cioè metterci nelle migliori condizioni per capire e poterlo aiutare, non certo perché ci stiamo scocciando o perché ci sa facendo perdere un mare di tempo.

CONCLUSIONI

Ecco un **decalogo di buone regole per gestire correttamente la comunicazione telefonica** in modo da non perdere tempo, essere efficaci, curare le relazioni e stressarsi poco:

1. Cercate di dedicarvi solo alla telefonata
2. Mantenete voi la gestione della durata della telefonata
3. Date sempre indicazioni precise: orari, date, modalità
4. Prendetevi cura dell'interlocutore, o quantomeno fate credere di farlo
5. Programmate prima di telefonare il tempo necessario e create le condizioni per rispettarlo
6. Alle telefonate con accordi di tempi, luoghi etc. fate seguire una email riassuntiva con i punti chiave
7. Parlate in modo che l'interlocutore possa seguirvi senza difficoltà: velocità, lessico...
8. Riassumete in pochi punti le telefonate lunghe
9. Chiedete sempre prima se state disturbando
10. Se l'interlocutore è emotivamente agitato, ricordate che non ascolterà il contenuto, ma il modo con cui risponderete

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti
Dott. Gabriele Sepio
Prof. Paolo Parisi
Dott. Franco Ricca
Dott. Nicola Forte
Gen. Luciano Benedetto Lipari
Dott. Giacomo Manzana
Dott. Claudio Carpentieri

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Piero Capestrano, Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella, Luca Malaman, Alessandro Paglione, Rita Passannanti, Pierfranco Santini, Chiara Zantedeschi.

Chiuso in redazione il 17 Febbraio 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
ancot@ancot.it